



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

RITORNO ALLA COSTITUZIONE: DALL'INTEGRAZIONE VALORIALE ALLA
CENTRALITÀ DEL TESTO.
UNA RILETTURA DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE*

ILARIA DE CESARE**

SOMMARIO: 1. Premessa: la Costituzione, il testo, le parole. Precisazioni metodologiche e presupposti d'indagine – 2. La lettura della Costituzione e il “pregiudizio letterale” - 2.1. Gli svantaggi dell'interpretazione valoriale: la fuga dal testo - 2.2. Il ritorno al testo con l'interpretazione letterale - 3. Le caratteristiche linguistiche del testo costituzionale – 3.1. L'aspirazione all'eternità e la rigidità costituzionale – 3.2. Il concetto di vaghezza e la sua incidenza sulla distinzione tra principi e regole - 4. *Original intent* e *original meaning* quali argomenti interpretativi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale – 5. Alcune considerazioni conclusive sul ruolo dell'interpretazione letterale nella tutela dei diritti fondamentali.

1. Premessa: la Costituzione, il testo, le parole. Precisazioni metodologiche e presupposti d'indagine

L'argomento del presente intervento si inserisce nel (più ampio) lavoro di ricerca dottorale che ha l'obiettivo d'individuare, con l'esame del testo della Costituzione, le caratteristiche del linguaggio costituzionale sui diritti fondamentali, nonché gli effetti che questo può avere sulla loro tutela e, perciò, sulla loro estensione.

L'ampiezza della ricerca non consente in questa sede di trattare diffusamente tutti gli elementi di cui essa si compone. Nell'individuare un argomento da approfondire, la scelta è ricaduta sull'interpretazione letterale, in quanto uno degli interrogativi emersi è quale sia il metodo da impiegare nella “lettura” della Costituzione. Tale interrogativo muove dalla constatazione – dotata di un certo tono di autoevidenza - che l'interpretazione letterale può svolgere un ruolo “forte” nel perseguire l'obiettivo di ritornare al testo costituzionale, dando risalto e centralità alle parole che esso impiega, così da poter prospettare una tutela (almeno teoricamente) più aderente a quel che pare essere il contenuto delle norme sui diritti fondamentali.

Il fatto che ci si interroghi sull'interpretazione della Costituzione non deve trarre in inganno: l'indagine non è rivolta a dibattere che cosa sia l'attività interpretativa o quale fra i diversi criteri positivamente stabiliti sia preferibile, nella convinzione e consapevolezza che nessun metodo

* L'elaborato è il risultato – allo stato provvisorio e parziale – di una più articolata indagine che si sta sviluppando nell'ambito degli studi del Dottorato di ricerca.

** Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico. Giustizia penale e Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Giurisprudenza, XXXI ciclo.

interpretativo può mai essere unico o univoco. Ancor prima, non si indaga se sia possibile affrontare la ricerca dei significati delle norme di una Costituzione rigida attraverso i medesimi criteri stabiliti per l'interpretazione della legge (vero è che il livello di legalità costituzionale sembra esigere un approccio dell'interprete assai più particolare). Più semplicemente, la domanda alla quale vuol risponderci attiene al come utilizzare al meglio lo strumento dell'interpretazione letterale, tenendo conto delle peculiarità e problematicità poste dalle caratteristiche linguistiche e redazionali della Costituzione.

Si persegue l'obiettivo di trovare nuove ed efficaci risposte ai problemi giuridici che il nuovo contesto sociale, ben diverso da quello esistente o immaginabile al momento della redazione della Carta costituzionale, pone per la tutela dei diritti fondamentali costituzionali.

<<La Costituzione non è un universo linguistico a sé, autosufficiente. Non è tale e neppure potrebbe esserlo il corpo legislativo più completo che si possa immaginare, e meno che mai lo è una costituzione, composta di pochi articoli per intendere i quali è necessario continuamente fare riferimento a nozioni tratte altrove>>¹. Queste problematiche hanno, infatti, indotto gli interpreti – non soltanto la Corte costituzionale, ma anche autorevole dottrina² – a ritenere necessario ricorrere ad una lettura valoriale della Carta costituzionale. L'obiettivo è quello di mantenere la centralità del testo costituzionale, impedendo che questo diventi obsoleto o inadeguato a rispondere alle esigenze che i mutamenti sociali determinano. Il rischio, però, è che si produca un progressivo svuotamento del testo nonché la sola apparente salvezza del ruolo della Costituzione quale fondamento dell'ordinamento, venendo essa riempita in tal modo di significati che le sarebbero estranei. La funzione dell'interprete è, al contrario, strettamente legata al testo. Scopo dell'ermeneutica è, invero, di consentire un ritorno ad esso tutte le volte in cui ci si è di molto allontanati. L'interprete e la lettera non hanno mai un ruolo antitetico o contrapposto. Al contrario, sono complementari, essendo compito dell'uno trovare le risposte necessarie nell'altro, cosicché con l'aumentare della forza del testo aumenta quella dell'interprete³.

La convinzione profonda, dunque, che muove tutta l'indagine riguarda la necessità di un ritorno alla Costituzione, ovvero di una correzione della direzione intrapresa negli ultimi anni, che fa registrare un sempre più ampio scollamento tra ciò che questa dice e ciò che gli interpreti le fanno dire, creando un atteggiamento di *favor* nei confronti di una sorta di diritto costituzionale vivente⁴. Quest'ultimo è stato impiegato per legittimare il comportamento degli attori politici, confondendo la regola con quella che è ormai la regolarità⁵. Tale atteggiamento porta ad una sempre crescente svalutazione dell'efficacia prescrittiva della Carta costituzionale in favore di quella meramente descrittiva. Il testo è stato piegato alle istanze ed esigenze della politica, attraverso un progressivo affrancamento dal medesimo: <<la Costituzione è stata intesa come limite dell'interpretazione e non come suo fondamento, la Costituzione è stata utilizzata come strumento di legittimazione del reale e non più come garante e promotrice del cambiamento sociale>>⁶. Il

¹ G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1970, 913.

² Tra i molti teorici di una elaborazione dottrinale in chiave valoriale devono annoverarsi – pur con le differenze che intercorrono tra il pensiero di un autore e gli altri - F. MODUGNO, *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, in AA. VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. AZZARITI, Torino 2007, 51-81; nonché G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino 1992; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, 654 ss.

³ Così M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale e scrittura*, in *Ars Interpretandi*, 2/1997, 122 ss.

⁴ Nemmeno è il caso forse di ricordare nozioni – quale quella di Costituzione materiale - che furono elaborate dalla dottrina pre-repubblicana, in un contesto di sopraffazione dei diritti da parte del regime autoritario.

⁵ R. BIN, *Che cos'è la Costituzione*, in *Quad. Cost.*, 2007, 11-59.

⁶ G. AZZARITI, *I costituzionalisti al tempo di Babele*, in *Dir. Pub.*, 2010, 752 ss. L'autore sottolinea che il ritorno al testo non deve essere inteso come un ritorno al <<logicismo normativista>> perché l'obiettivo è sempre quello di andare oltre il testo. Questi sottolinea che la Costituzione deve rappresentare il <<medium>> e non lo scopo dello scienziato costituzionalista, il quale non può prescindere da un altro elemento: la storia, che con il suo evolversi ha influito sulla redazione del testo e sui suoi contenuti.

giurista sa, però, che non può prescindere dal profondo convincimento che le parole contano: occorre impiegare molta cura nella redazione di un testo normativo, di un saggio dottrinario o di un atto giudiziario. La scelta delle parole da impiegare per trasmettere un messaggio rileva in qualsiasi atto comunicativo: chiunque voglia dire qualcosa, vuole anche che chi lo ascolta comprenda il messaggio che sta trasmettendo. In ambito giuridico, la scelta delle parole impiegate in un testo normativo conta massimamente, perché queste non solo intendono trasmettere un messaggio, ma anche prescrivere un comportamento.

Al momento della redazione della Costituzione, molto si è discusso su ciò che questa avrebbe dovuto esprimere e su come avrebbe dovuto farlo. Si registrano, invero, numerose sedute in cui il dibattito assembleare ha avuto ad oggetto un'unica parola, in quanto sui diversi significati che questa avrebbe potuto assumere, non vi era unanimità di vedute. Le parole della Costituzione, dunque, contano.

Alla convinzione della necessità di un ritorno al testo se ne affianca un'altra, altrettanto rigorosa: non vi è oggi chi consideri il giudice, o meglio l'interprete, mera *bouche de la loi*. Non può, invero, condividersi l'antica e superata idea illuministica dell'autosufficienza del testo normativo, la quale non soltanto aveva portato alla formulazione della celeberrima espressione appena richiamata, ma aveva anche determinato la creazione dei cd. *référé législatif* nella Francia post-rivoluzionaria, per sottrarre al potere giudiziario il ruolo di interprete tutte le volte in cui la legge si presentava oscura⁷. In quel contesto storico, l'ideale (o meglio l'ideologia) della meccanicità valutativa della giurisdizione è stata funzionalmente orientata al superamento del diritto antico (consuetudinario e di ispirazione giusnaturalistica), a favore del diritto moderno (positivamente determinato dalla volontà degli uomini): è il dogma della sovranità del Parlamento, sul quale si fonda il livello di legalità dello Stato di diritto. Se l'approccio illuministico-formalistico può condurre (e in effetti ha condotto) a ricostruzioni che oggi paiono francamente inadeguate alla luce di un sistema retto dal livello di legalità costituzionale, le risposte vanno comunque cercate sempre all'interno del testo costituzionale. Non si ignora, peraltro, che la necessità di riempire di significato le disposizioni costituzionali può indurre l'interprete a ricorrere anche ad elementi extratestuali quali, ad esempio, la prassi (per alcuni vera e propria consuetudine), o ad altre fonti normative, quali ad esempio la legge. Si proverà ad argomentare che anche il ricorso all'etero-integrazione deve essere disposto dalla Costituzione, la quale o lascia degli spazi vuoti da riempire (con la prassi) o richiama termini che necessitano di specifica disciplina (con legge).

Quello che la Carta non dice, non le si può far dire tramite l'interpretazione. L'attività ermeneutica consiste sempre nella ricerca del significato possibile, sulla base degli elementi interni all'ordinamento. L'integrazione valoriale, quando esce dalla finitezza di ciò che è giuridicamente posto, per cercare al suo esterno, al di là dello stesso, il significato da far valere, non è qualificabile come attività interpretativa⁸. Questa è la ragione per la quale il testo perde centralità: se l'interprete e la lettera sono tra loro complementari, chi non opera "su" e "per" il testo, non opera un'attività interpretativa. Non vi sarebbe alcuna differenza tra l'attività ermeneutica e quella normativa se non si ritenesse che il termine "interpretazione" impedisce di far riferimento all'ineffabile e che il testo impone delle restrizioni nelle scelte che si possono operare⁹.

⁷ M. AINIS, *Le parole della Costituzione*, Napoli 2014, 32 ss. L'autore documenta il predominio di questa concezione del ruolo del giudice e della chiarezza dei testi normativi facendo riferimento anche alle esperienze prussiana e russa a cavallo tra la seconda metà del '700 e la prima metà dell'800.

⁸ M. DOGLIANI, *Diritto costituzionale*, cit., 132.

⁹ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione. Una lezione americana*, Bologna 2005, 27. Gli autori, criticando la posizione di coloro i quali ritengono che la Costituzione americana si componga non soltanto del testo, della storia e delle interpretazioni che di tale testo sono state date, ma anche <<l'essenza dello spirito americano>>, sostengono che nel leggere e interpretare la Costituzione si debba impedire di incorrere nell'errore di farle dire ciò che si vuole che essa dica, nascondendosi dietro la malleabilità e ambiguità del testo costituzionale.

Queste le premesse all'indagine che segue. Forse ancora merita un cenno (ma il tema è di quelli che incutono timore) il profilo del ruolo della Costituzione all'interno dell'ordinamento giuridico. Se è condivisa l'idea che si è innanzi a un insieme di norme in cui sono scritti i patti fondamentali della convivenza pacifica, quali accettati storicamente da una collettività, è anche vero che la storia politica europea ha di molto arricchito la forma e il contenuto (non più descrittivo, bensì prescrittivo) di tale atto normativo, indicando nella formale scrittura e nella previsione dei diritti della persona e dei meccanismi di garanzia, i requisiti di riconoscimento della sua natura costituzionale. Ecco allora l'idea di Costituzione come insieme di regole che delimitano l'opera dell'autorità e, successivamente, come insieme di principi che ne orientano l'agire. Molte, dunque, le definizioni che sono state attribuite alla Carta costituzionale: quella di casa comune¹⁰, o anche orizzonte verso il quale l'ordinamento tende¹¹. Si ritiene, in questa sede, di dover approfondire il concetto di confine, perimetro, entro il quale ciascun interprete può muoversi. Non si vuol negare alla Costituzione la sua natura di fondamento dell'ordinamento. È necessario, però, operare un recupero deciso del concetto di limite, al fine di rilanciarne il ruolo di fondamento. Si badi, però, che nelle pagine che seguono non si sosterrà né si tenterà in alcun modo di dimostrare che le disposizioni costituzionali sono o dovrebbero essere sempre formulate come regole. Si è ben consapevoli che queste sono formulate sia come principi che come regole. Senz'altro i primi presentano delle esigenze interpretative diverse dalle seconde, le quali si manifestano per essere resistenti ad eventuali eccezioni implicite¹². Secondo quanto si tenterà di delineare nel prosieguo, però, la distinzione concettuale tra principi e regole non appare così netta come alcune posizioni dottrinarie sembrano sostenere.

Se la Costituzione è il confine, le parole sono lo strumento materiale con cui questo è tracciato, delimitando fisicamente lo spazio entro il quale muoversi. Ritorna, dunque, la Carta costituzionale al centro dell'attività interpretativa¹³. Sarà allora l'interpretazione letterale lo strumento necessario a svolgere l'operazione che ci si prefigge, sebbene in un significato diverso da quello tradizionale,

¹⁰ G. LA PIRA, *La casa comune: una Costituzione per l'uomo*, a cura di U. DE SIERVO, Firenze 1979.

¹¹ M. AINIS, *Le parole*, cit., 9.

¹² Per una puntuale e sintetica ricostruzione del modello della Costituzione per regole e per principi, nonché di quello per valori, si veda G. PINO, *Tre concezioni della Costituzione*, in *Teoria e Critica della Regolazione sociale*, 2015, disponibile su www1.unipa.it. Dopo una rigida divisione dei tre modelli, l'autore stesso in conclusione sottolinea la possibilità di commistione degli stessi, ovvero dell'applicazione dell'uno o dell'altro a seconda del ramo dell'ordinamento in esame. Forse si può sostenere che la ricostruzione e teoria qui sviluppata rappresenta una commistione tra il modello per regole e per principi, perseguendosi invece l'obiettivo di rifiutare il modello per valori.

¹³ Va segnalata la posizione di autorevole dottrina, secondo la quale il parametro costituzionale si compone di un pre-testo e di un con-testo che, unitamente al testo, consentono di giungere al meta-testo. Tale dottrina, sottolineando la circostanza per cui ciascuna Costituzione è un atto puntuale e statico, sostiene che il testo rappresenta solo un punto di partenza dell'attività interpretativa costituzionale. Si afferma che <<ci troviamo di fronte ad un mix fra due poli: Carta e parametro, <<fissità>> della lettera del testo e spirito <<nel tempo>> del testo [...]>>. A. SPADARO, *Dalla Costituzione come <<atto>> (puntuale nel tempo) alla Costituzione come <<processo>> (storico)*, in *Quad. Cost.*, n. 3/1998, 343 ss. A questa ricostruzione, che pur presenta notevoli e relevantissimi spunti di riflessione sull'importanza e sul ruolo del testo costituzionale, deve contrapporsi una diversa concezione, secondo la quale esistono sì dei valori "costituzionali", ma solo in quanto recepiti e previsti all'interno della Costituzione. Si sostiene, invero, che le carte costituzionali novecentesche si caratterizzano proprio per il completamento del paradigma positivista ottocentesco: mentre le Costituzioni di tale epoca storico-giuridica riguardavano solo le forme, ossia *l'essere*; le Costituzioni attualmente in vigore recepiscono tale aspetto e vi aggiungono quello del <<dover essere>>, vincolano cioè il contenuto delle scelte legislative. Sul punto si veda L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in *Giur. Cost.*, n. 3/2010, 2771 ss. Sulla posizione di tale autore si tornerà più diffusamente nel prosieguo dell'indagine. La circostanza per cui, in via di fatto, ciò che descrive Spadaro costituisce il normale dispiegarsi dell'attività interpretativa operata sul testo costituzionale non implica che è quello che dovrebbe avvenire. Ancora una volta mi sembra che ci si esponga al pericolo che si incorre con il sostenere queste teorie è di svuotare il contenuto del testo, in favore del con-testo o del pre-testo, il cui fondamento e delimitazione sono invero di difficile individuazione. Deve piuttosto porsi l'accento sul ruolo centrale del testo, non solo in quanto punto di partenza, ma anche di arrivo dell'attività interpretativa.

che la ritiene una mera operazione meccanica sulle parole¹⁴. L'interpretazione letterale può rappresentare, invero, un utile strumento per perseguire l'obiettivo di garantire l'applicazione della Costituzione, contemperando la duplice esigenza di non cristallizzarne il contenuto e di non ignorarne le peculiarità testuali.

2. *La lettura della Costituzione e il "pregiudizio letterale"*

Non essendo questa la sede opportuna per interrogarsi su cosa sia l'attività interpretativa, deve però segnalarsi – in quanto presupposto di tutta la costruzione che segue - che essa viene qui considerata come attività ermeneutica complessa, che racchiude in sé i tre possibili significati che le vengono attribuiti: cognitiva, decisoria e creativa¹⁵. Si ritiene, invero, che l'attività interpretativa consista sempre, o comunque nella maggior parte dei casi, di tutti e tre gli elementi appena elencati, che si manifestano come componenti necessarie e consequenziali l'una all'altra delle operazioni ermeneutiche compiute dai giuristi. Una precisazione: parlando di attività interpretativa "creativa" non si condivide l'idea per cui l'interprete, di fronte ad un *hard case*, dato da una norma vaga e indeterminata, crei diritto secondo la propria *voluntas*¹⁶. Al contrario, concordemente a quanto sostenuto da autorevole dottrina, si ritiene che il testo della Costituzione rappresenti l'universo semantico delle <<possibilità interpretative>> ovvero <<dei possibili significati>> e che, per quanto tale attività non possa mai prescindere completamente dal contesto (fattuale e normativo) e, soprattutto, dalle presupposizioni teoriche di chi la compie, è sempre al testo costituzionale che si deve far riferimento <<come al luogo nel quale il soggetto titolare del potere di formulare enunciati normativi ha collocato gli indicatori necessari a guidare il soggetto che ne è destinatario>>¹⁷. Deve sottolinearsi un altro elemento, che non può essere ignorato in una riflessione metodologica sull'attività interpretativa giuridico-costituzionale: questa non solo si realizza per conoscere la regola, ma persegue anche il fine di ricercare i criteri che governano i comportamenti¹⁸. È evidente come tale finalità renda del tutto peculiare e distingua l'attività ermeneutica giuridica (non solo in ambito costituzionalistico, ma in tutti i rami del diritto) da qualsiasi altra: filosofica o storica. Per quanto attiene, poi, all'interpretazione della Costituzione, non può ignorarsi che questa presenta un'ulteriore particolarità: in quanto vertice della scala gerarchica delle fonti normative, l'interpretazione costituzionale persegue il fine di conoscere i criteri che governano non solo i comportamenti dei cittadini, ma anche il comportamento dell'autorità e del legislatore, non potendo questi adottare delle leggi che contrastino con le disposizioni costituzionali.

Per perseguire una lettura degli enunciati costituzionali orientata a ridare centralità al testo, non deve incorrersi negli errori sia di una iper-integrazione del testo, sia di una sua dis-integrazione.

¹⁴ M. AINIS, *Le parole*, cit., 18. La rilettura dell'interpretazione letterale, applicabile anche alle norme di principio, è l'elemento che maggiormente distingue il modello di lettura costituzionale qui delineato dai due modelli ricostruiti da G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

¹⁵ Sul punto si veda R. GUASTINI, *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2006, 746-747, il quale ritiene che il termine interpretazione viene ambigualmente riferito a tre attività diverse tra loro, quali quella conoscitiva, quella decisoria e quella creativa. La prima viene qualificata come attività priva di rilievo pratico, mentre le ultime due sono qualificate dall'autore quali attività politiche, implicanti cioè delle scelte da parte di chi le realizza. Si sottolinea che il concetto di attività creativa qui abbracciato non sottintende la convinzione che l'interprete possa operare una libera decisione di significato. Come sopra chiarito, l'attività creativa è qui intesa quale scelta del significato attribuibile alla norma, tra quelli che l'universo semantico costituzionale rende possibili.

¹⁶ O. CHESSA, *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano 2014, 279 ss. Come illustra l'autore, Kelsen sostiene che l'interpretazione costituzionale può sfociare in creazione normativa per quanto riguarda le norme sui diritti e sui principi di giustizia. Tale concezione dell'attività interpretativa poggia le basi sull'idea per cui i principi costituzionali di giustizia non sono oggettivamente conoscibili, ma sempre oggetto di scelte valutative.

¹⁷ M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in AA.VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti, Torino 2007, 41 ss.

¹⁸ F. PIERANDREI, *L'interpretazione della Costituzione*, in AA.VV., *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano 1952, 466.

La prima pratica consiste nel ricondurre tutte le norme costituzionali ad un disegno unitario, come se fossero espressione di un'unica ispirazione ideale¹⁹. Una lettura iper-integrata della Costituzione sembra non tenere in debita considerazione la circostanza per cui le sue disposizioni sono frutto sia di contrapposizioni ideologiche originarie, verificatesi in seno alla stessa Assemblea costituente, che di successive modifiche, intervenute nel rispetto della procedura di revisione di cui agli artt. 138 e 139 Cost. Per quanto riguarda il primo dei due aspetti evidenziati, non può certo negarsi che le disposizioni costituzionali, anche nella loro versione originaria, rispondessero a ideologie differenti. È circostanza non revocabile in dubbio quella per cui la Costituzione nasce dalla giustapposizione di valori²⁰ e non dalla prevalenza/esclusione di alcuni a favore di altri. In Assemblea costituente si è perseguito il fine di impedire che qualche ideologia potesse predominare sulle altre, così da essere imposta all'ordinamento italiano repubblicano²¹.

Per quanto attiene alle successive modifiche, sebbene sia vero che la parte dei diritti e delle libertà fondamentali è stata oggetto di limitatissime revisioni rispetto alla parte relativa all'organizzazione²², non meno vero è che le modifiche intervenute rispondono a istanze socio-culturali sicuramente segnate da fatti diversi rispetto a quelli considerati all'atto dell'adozione del testo originario nel 1948. Con ciò non si vuol dire che necessariamente esprimono valori nuovi, ma sicuramente che rispondono a nuove istanze provenienti dalla società. Si pensi alla revisione dell'art. 51 Cost.²³, che ha visto l'aggiunta di un periodo al primo comma, il quale esprime il principio di parità uomo-donna per l'accesso ad uffici pubblici e cariche elettive. Tale revisione risponde all'istanza, proveniente dalla società, di eliminare gli ostacoli – presenti nonostante la previsione originaria di cui al primo comma dell'art. 51 Cost. - che impedivano il concreto dispiegarsi del principio paritario dei sessi. Ancor più evidente è la modifica dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione²⁴, con cui si è stabilito che questi avrebbero cessato di produrre effetti in concomitanza con l'entrata in vigore della legge di revisione (10 novembre 2002). Tale modifica, il cui carattere politico emerge dalle stesse modalità della revisione, che non ha eliminato le disposizioni oggetto dell'intervento²⁵, corrisponde non solo ad un diverso "sentimento" nei confronti della ex casa regnante sabauda, ma soprattutto ad una diversa concezione di forma repubblicana dello Stato italiano, non più semplice mezzo con cui si mette al bando un re o si prescrive la natura elettiva del Capo dello Stato²⁶.

¹⁹ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione.*, cit., 35-43. Si leggano le parole di P. Calamandrei: «*Le ragioni fondamentali di questa impressione di eterogeneità che il progetto dà in qualche sua parte derivano, come voi sapete, da due cause storiche [...] E la seconda ragione è quest'altra: che sugli scopi, sulle mete, sul ritmo di questa rivoluzione ancora da fare, i componenti di questa Assemblea, i componenti della Commissione dei 75, i componenti delle singole Sottocommissioni, non erano e non sono d'accordo*». Discorso in seno all'Assemblea costituente, seduta del 4 marzo 1947.

²⁰ *Ex plurimis*, G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit.; G. PINO, *Tre concezioni*, cit.; R. BIN, *Che cos'è*, cit. Quest'ultimo, in particolare, sottolinea che la Costituzione del 1948, a differenza dello Statuto Albertino che segnava una frattura con il passato e manteneva un assetto monodimensionale, ha proprio la caratteristica di essere un quadro pluralista di interessi che non sono preselezionati e non sono ordinati in un quadro di priorità.

²¹ Le osservazioni svolte non devono indurre a misconoscere l'identità antiautoritaria e, dunque, antifascista e repubblicana, che connota – essa sì – ogni frammento del testo normativo costituzionale e ne rappresenta l'elemento di unificazione, anche sul piano interpretativo.

²² Per una ricostruzione delle leggi di revisione costituzionale che hanno interessato la seconda parte della Costituzione si veda A. PIZZORUSSO, *Disposizioni transitorie e finali I-XVIII. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, continuato da A. Pizzorusso, Milano 1995. Per riferimenti alle leggi di revisione successivi al 1993 si veda M. CAVINO – L. IMARISIO – S. SICARDI, *Vent'anni di Costituzione (1993-2013). Dibattiti e riforme nell'Italia tra due secoli*, Bologna 2015.

²³ L. Cost. 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell'articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003).

²⁴ L. Cost. 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

²⁵ F. RIGANO, *Per un approccio sobrio al tema, grave, delle revisioni costituzionali*, in *La Costituzione in officina. Il primo intervento urgente*, in AA.VV., a cura di F. Rigano, Pavia 2013, pag. VII.

²⁶ P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano 2014, 32-33.

Le osservazioni appena svolte, però, non devono condurre all'opposto eccesso, ossia quello della dis-integrazione²⁷. Per quanto la Costituzione sia lunga e articolata, e al suo interno possano rinvenirsi norme – originarie o sopravvenute - di diversa ispirazione ideologica, certo non può ritenersi che ogni disposizione sia una monade. Tutte, invece, appartengono all'universo linguistico costituzionale, il quale dà vita – pur nelle diversità di cui si compone – ad una forza generatrice e prescrittiva unitaria, che deve essere armonizzata.

Sia l'interpretazione iper-integrativa che quella dis-integrativa si caratterizzano per un elemento in comune: il mancato ancoraggio al testo costituzionale. A ben vedere, come autorevole dottrina d'oltreoceano ha evidenziato, perché possa operarsi una corretta interpretazione della Costituzione è sempre necessario cercare le risposte all'interno del testo, e non appare utile un'argomentazione che esalti la vaghezza o la genericità delle espressioni, per giustificare interpretazioni non semplicemente estensive, ma effettivamente "costituenti"²⁸. Le Costituzioni, invero, sono testi scritti con l'intenzione di durare nel tempo e di prescrivere un ordinamento giuridico che si caratterizza per l'adesione ad alcuni principi, in potenziale conflitto tra loro e di diversa matrice ideologica, ma pur sempre compendiate nella carta costituzionale²⁹.

Una volta evidenziata la necessità di non leggere la Costituzione con le lenti offuscate dell'iper-integrazione e della dis-integrazione, si può procedere nell'analisi delle due modalità con cui maggiormente questa viene letta e interpretata. Si tratta tendenzialmente del modello letterale e di quello valoriale³⁰. Come in tutte le ricostruzioni "per modelli", quella che segue non potrà scendere ad analizzare nel dettaglio tutte le correnti da cui queste teorie sono attraversate e, pertanto, si evidenzieranno solo quelli che paiono essere i segni maggiormente distintivi e problematici di entrambe.

Prima di procedere con tale ricostruzione, però, occorre sottolineare che l'importanza del ruolo svolto dall'interpretazione letterale, soprattutto quello di garantire l'osservanza della Costituzione, è stata per lungo tempo negata, adducendo l'argomentazione per cui questa avrebbe concretizzato il rischio di rendere il testo obsoleto, favorendo in tal modo le posizioni di chi ne voleva una profonda revisione se non addirittura un totale stravolgimento. L'interpretazione letterale è considerata da quanti ne avversano l'importanza (talvolta anche da chi l'ha promossa a criterio primario dell'interpretazione giuridica) come una mera operazione meccanica, con la quale si attribuisce alle parole il senso che queste hanno alla luce delle regole e delle convenzioni grammaticali e sintattiche della lingua³¹. Questo, peraltro, è soltanto uno dei numerosi significati che possono essere attribuiti alla locuzione interpretazione letterale, che sembra affondare le proprie radici in un ideale illuministico oramai superato. Secondo il modello che ha trovato applicazione nel corso dell'800, infatti, le leggi dovevano essere poche, chiare e precise, e l'attività interpretativa altro non era che un'operazione con cui si attribuiva alle leggi il significato proprio, riconoscendo loro, quale qualità necessaria, una sorta di autoevidenza semantica. Luzzati, invero, ha individuato in totale sette possibili significati di interpretazione letterale (tra cui si annovera anche quello appena evidenziato

²⁷ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione.*, cit., 30-34.

²⁸ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione*, cit., 63 ss., i quali, nel criticare la pratica di ritenere la lettera della costituzione come morta tutte le volte in cui questa appaia vaga, affermano che <<[...] non è più legittimo togliere qualcosa dalla Costituzione perché non combacia con la propria visione del suo progetto complessivo di quanto non lo sia aggiungere qualcosa che si vorrebbe contenesse>>. Gli autori sottolineano che l'esistenza di diritti non esplicitamente tutelati ma comunque esistenti deve essere verificata guardando al complesso delle disposizioni costituzionali e non giustificate alla luce delle proprie personali credenze e valori.

²⁹ Non è infatti revocabile in dubbio l'assunto per cui le disposizioni costituzionali presuppongono valori, essendo comunque frutto di scelte ideologico-politiche, come qualsiasi disposizione giuridica. Sul punto, nel senso però di sostenere che le disposizioni costituzionali *formulano* valori, G. PINO, *Il linguaggio dei diritti*, in *Rag. prat.*, 2008, 393 ss.

³⁰ Come evidenziato in precedenza, autorevole dottrina tende a distinguere tre modelli: il modello per regole, quello per principi e quello per valori. G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

³¹ E. DICIOTTI, *Come interpretare la Costituzione*, in *Rag. prat.*, 1995, 210.

– il quarto). L'autore ritiene che l'unico condivisibile sia quello che qualifica la detta interpretazione come operazione tramite cui individuare il significato consolidato tra i giuristi di un enunciato normativo³².

L'idea illuministica di un'interpretazione letterale, possibile solo a fronte di testi chiari e certi, deve essere abbandonata. Questa induce, peraltro, al grande errore di ritenere che a formulazioni semplici conseguano sempre interpretazioni univoche, mentre la pratica giurisprudenziale dimostra che non sempre vi è tale corrispondenza tra semplicità e univocità³³. Il testo costituzionale è incerto e non per una ragione casuale. Tale caratteristica è legata – come si dirà in seguito – sia all'irriducibile vaghezza di qualsiasi previsione normativa, che alla scelta di trasferire il conflitto sociale entro le maglie della Costituzione, senza stabilire aprioristicamente quale principio o istanza debba prevalere, pur contenendo i criteri per la pacifica risoluzione dei conflitti. L'argomento pluralista, però, non può più rappresentare l'ostacolo alla possibilità di ricorrere all'interpretazione letterale, sebbene in una nuova accezione e dimensione, che tengano conto proprio del carattere pluralistico della Carta.

2.1. *Gli svantaggi dell'interpretazione valoriale: la fuga dal testo**.

Il “pregiudizio letterale” ha indotto gli studiosi a cercare un diverso metodo, con cui leggere e, dunque, interpretare il testo costituzionale. La Costituzione pluralista non è corta (di poche parole), disinteressata alle operazioni assiologicamente orientate al pluralismo, ma lunga (di molte parole), proprio perché assume a suo (unico) meta-valore il pluralismo³⁴. Sulla scorta di queste osservazioni si è così costruito il modello dell'interpretazione valoriale, il quale mira a consentire una costante applicazione delle norme costituzionali senza una “pietrificazione” del significato ad esse attribuibile, che tenga conto dei mutamenti imposti dal contesto socio-giuridico in cui queste devono trovare applicazione.

L'interpretazione valoriale si fonda su una ricostruzione assiologica della Costituzione, ricorrendo perciò anche a valori extragiuridici, a cui l'ordinamento sembrerebbe rispondere in ragione del mutamento del contesto in cui questo opera. Sebbene l'obiettivo di garantire un'applicazione della Costituzione attenta al rinnovamento proveniente dalle istanze sociali non sia privo di una certa rilevanza, tale modello di lettura pone alcuni insuperabili problemi. Portato alle estreme conseguenze, sembrerebbe non riuscire in concreto neanche a raggiungere lo scopo che si prefigge. Il rischio maggiore che si corre, a fronte dell'intenzione di garantire la costante applicazione della Carta costituzionale, è di realizzare una vera “fuga dal testo”, con la conseguente applicazione di una Costituzione ben diversa da quella effettivamente vigente.

In via generale, la teoria valoriale si fonda sul presupposto che gli enunciati costituzionali sono norme di valore e non regole di comportamento, pertanto devono essere tenuti distinti dagli altri enunciati normativi, quali ad esempio quelli legislativi. Su questo assunto si innestano anche le posizioni di chi riconosce una certa corrispondenza tra principi e valori, aderendo alla teoria per cui i valori sono “anche” principi mentre quest'ultimi non sempre sono idonei ad esaurire in sé un valore. Si sostiene che, discutendosi di significati giuridicamente rilevanti, quando si parla di valori

³² C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., 201 ss. Le riflessioni dell'autore muovono dall'espressione utilizzata dall'art. 12 delle Preleggi e dalla circostanza per cui a questa norma si attribuiscono solitamente due significati, entrambi da respingere: che le parole abbiano un significato proprio univoco e quella che attribuisce intenti e volizioni al legislatore.

³³ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione*, cit., 45 ss.

* Ricostruzione ancora parziale e che rifugge dall'intenzione di offrire una sorta di “interpretazione autentica” del pensiero degli autori citati, nella consapevolezza che pur essendoci dei punti di contatto, questi elaborano teorie in alcuni passaggi notevolmente distanti.

³⁴ M. AINIS, *Le parole*, cit., 47. L'autore sottolinea che proprio l'aspirazione all'immortalità della Costituzione spiega la massima di Napoleone: la Costituzione deve essere corta e oscura perché solo così può attraversare il tempo e raggiungere l'ideale dell'immortalità, che invece è all'uomo preclusa.

costituzionali occorre parlare di principi, salvo poi riaffermare che quando si interpreta la Costituzione si interpretano i valori che questa esprime³⁵. Quale teoria sull'interpretazione costituzionale, questa non comporta la realizzazione di una "tavola di valori", espressione di un universo culturale che, sovrapponendosi alla Carta, assume natura supercostituzionale (sebbene non manchino nella dottrina europea posizioni di questo orientamento), cosicché l'ordinare tali valori è operazione rimessa alla discrezionalità degli interpreti che operano secondo paradigmi culturali. Questa teoria, al contrario, nega l'esistenza di un universo meta-costituzionale e afferma che gli unici valori che rilevano sono quelli desumibili dal testo della Costituzione. «I valori sostanziali (o materiali) sono gli elementi primi delle disposizioni costituzionali e il loro contenuto essenziale»³⁶. Questi, però, non sono inerti come degli oggetti, ma sono dotati tanto di una logica essenziale quanto di relazione³⁷. Alcune voci sostengono che le norme costituzionali esprimono una gerarchia di valori per così dire interna (si fa l'esempio dell'art. 21 Cost. nel quale il valore collettivo del buon costume prevale sulla libertà soggettiva), senza negare però il loro carattere relativo, che li rende bilanciabili l'uno con l'altro³⁸. Si afferma, dunque, che i valori sono relativizzabili, così da poter essere conciliati reciprocamente³⁹e, pertanto, non può esistere una rigida gerarchia tra i valori costituzionali espressi dalle diverse norme, altrimenti si andrebbe a negare lo stesso carattere pluralista della Costituzione, dando vita ad una tirannia del valore più alto, che inciderebbe negativamente sui valori inferiori⁴⁰. Conseguentemente, per i fautori di tale teoria occorre individuare l'insieme dei valori espressi dal testo costituzionale, interpretandoli l'uno alla luce degli altri⁴¹. L'interpretazione costituzionale, dunque, dovrebbe comporsi di tre elementi: il testo, il soggetto che interpreta, il contesto in cui oggetto e soggetto sono immersi. Il testo costituzionale è caratterizzato da valori, per cui si rende necessario un approccio normativo-sostanziale, che vada a ricercare i vincoli (valori) materiali che legano le norme costituzionali⁴². Le norme costituzionali, dovendo essere intese nel loro *ethos*, devono essere oggetto di adesione e non di interpretazione⁴³. Una volta individuata, poi, la norma-valore costituzionale di riferimento e la disciplina normativa applicabile al caso concreto, occorre ritornare al testo costituzionale per verificarne la corrispondenza⁴⁴. Tale operazione è stata definita circolo ermeneutico, quasi a volerne sottolineare l'ancoraggio testuale. Questa, però, non sembra idonea a porre un freno alla patologia che distingue l'interpretazione valoriale e che può essere definita fuga dalla Costituzione. La verifica interpretativa finale non pare riguardare la riconducibilità del valore predeterminato al testo, ma la riconducibilità a quest'ultimo della normativa ritenuta idonea ad essere applicata al caso

³⁵ G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in AA.VV., *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, a cura di A. Palazzo, Napoli 2001, 236 ss.

³⁶ A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, 1991, 657-658.

³⁷ A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria*, cit., 657 ss.

³⁸ A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria*, cit., 657 ss. Richiama l'art. 21 Cost., pur delineando una teoria in parte diversa da quella di Baldassarre, anche G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria*, cit., 236 ss.

³⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pag. 170.

⁴⁰ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pag. 170.

⁴¹ G. PINO, *Tre concezioni*, cit. L'autore illustra l'esistenza di un orientamento più radicali della teoria valoriale, il quale sostiene che l'indagine assiologica dei valori costituzionali non solo possa ma addirittura debba prescindere dal testo, in una sorta di conoscenza etica oggettiva.

⁴² F. MODUGNO, *Interpretazione per valori*, cit., 55 ss.

⁴³ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., 147 ss. Sulla presenza di norme di principio e regole all'interno della Costituzione e sugli effetti che si determinano sull'interpretazione si tornerà nel prosieguo dell'indagine. Per ora basti evidenziare che tale distinzione ha prestato il fianco a interpretazioni valoriali della Costituzione, ma è anche individuata quale concezione/interpretazione autonoma. Zagrebelsky, però, per quanto parli di principi sembra da annoverare nella corrente valoriale più che nella concezione della Costituzione per principi. Sul punto G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

⁴⁴ G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

concreto⁴⁵. Si parte e si ritorna alla lettera, ma nel mezzo vengono compiute una serie di operazioni interpretative che sembrerebbero piegare la Costituzione a ciò che serve [*rectius* a ciò che appare ragionevole, vedi *infra*] che dica, non consentendo di farle dire ciò che effettivamente dice. Si deve partire dal testo e ritornare ad esso <<ma ciò non significa che la lettera faccia premio sullo spirito, come il corpo sull'anima>>⁴⁶.

Secondo tale lettura, dunque, le disposizioni costituzionali incorporano dei valori e non dei diritti, delle regole o degli istituti, che però sfuggono a tentativi di circoscrizione, piuttosto sono in conflitto tra loro e, pertanto, necessitano volta per volta di essere armonizzati. Tale orientamento finisce, dunque, per incidere sulla stessa concezione di attività interpretativa, la quale non diviene più lo strumento con cui applicare le norme, ma lo strumento con cui realizzare un valore aderendo ad esso⁴⁷.

Conseguentemente all'approccio che contraddistingue la teoria valoriale, lo strumento da quest'ultima maggiormente utilizzato per l'interpretazione costituzionale è il <<test di ragionevolezza>>, il quale contribuisce a svincolare il valore dal testo.

La concezione della Costituzione quale insieme di valori, che sono dunque sostanziali e superiori rispetto alla legge, comporta l'affermazione di un doppio circuito di legalità che a sua volta ha come logica conseguenza la preponderante presenza della ragionevolezza nei giudizi di legittimità costituzionale⁴⁸. L'assenza, poi, di una rigida gerarchia dei valori e la logica di relazione ad essi sottesa comportano, inevitabilmente, una composizione dei valori tramite la logica della ragionevolezza, con l'impiego della tecnica del bilanciamento⁴⁹.

Tramite il test di ragionevolezza e il bilanciamento, dunque, si andrà a cercare, tra i valori ritenuti configgenti in un dato caso concreto, l'equilibrio migliore⁵⁰, anche ignorando quanto detto dal testo costituzionale⁵¹, in quanto ciò che si pretende è, appunto, la razionalità del valore che si intende sotteso all'enunciato, non la sua corrispondenza a quest'ultimo⁵². Che il rischio della fuga dal testo sia concreto non vi sono dubbi. Una tale tecnica, a ben vedere, non è interpretativa ma argomentativa e, pertanto, prescinde dal testo, che è il vero oggetto dell'interpretazione. Pur volendo aderire alla tesi secondo cui gli enunciati costituzionali esprimono dei valori, si deve sottolineare che il bilanciamento, proprio perché non tecnica interpretativa, segue quest'ultima: per poter bilanciare due valori occorre previamente definirli e per definirli occorre necessariamente interpretare l'enunciato che si ritiene li esprima.

L'interpretazione valoriale, dunque, consente di allontanarsi dal testo costituzionale e questo comporta la possibilità di riconoscere l'esistenza di diritti impliciti e di limiti impliciti ai diritti espressamente previsti. Consente, però, anche di ritenere sussistenti dei valori o principi implicitamente sovraordinati. Se è vero che l'obiettivo dell'interpretazione valoriale è proprio quello di impedire che il testo si cristallizzi, ricercare dei meta-valori ai quali è attribuito rango supercostituzionale, però, non fa nient'altro che determinare questo effetto. Lo stesso argomento impiegato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1146/1988, con cui ha riconosciuto la presenza

⁴⁵ F. MODUGNO, *Interpretazione per valori*, cit., 80, il quale afferma: <<In questo senso, il punto di partenza del processo interpretativo è il testo cui si ascrive il significato (la norma) o sulla cui base si costruisce il principio che trae con sé il valore retrostante>>. Già in questa prima parte dell'argomentazione, si noti come l'autore parla di costruzione del principio partendo dal testo, lasciando dunque intendere un superamento dello stesso. L'autore continua affermando che <<il secondo momento è la domanda che il caso concreto rivolge all'interprete giudice, il terzo è la scelta della normativa (eventualmente alla luce di un principio-valore) ritenuta necessaria e sufficiente alla risposta, alla soluzione del caso, il quarto è la verifica di tale normativa con riferimento al testo>>.

⁴⁶ F. MODUGNO, *Interpretazione per valori*, cit., 52.

⁴⁷ O. CHESSA, *I giudici*, cit., 329 e ss., in particolare 338.

⁴⁸ A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria*, cit., 655 ss.

⁴⁹ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., 170-171; A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria*, cit., 658.

⁵⁰ O. CHESSA, *I giudici*, cit., 329 ss.

⁵¹ G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

⁵² A. PACE, *Le sfide del Costituzionalismo nel XXI sec.*, in www.costituzionalismo.it, n. 2/2003, 5 ss.

di principi supremi dell'ordinamento giuridico, che si caratterizzano per resistere alle procedure di revisione costituzionale e sono il parametro per verificare la legittimità delle leggi costituzionali, è il frutto di una interpretazione che ordina una gerarchia tra valori costituzionali (impliciti o espliciti) in relazione alle esigenze poste dal caso concreto. Tale approdo giurisprudenziale, che potrebbe essere impiegato per confermare la bontà del ricorso all'interpretazione valoriale, non vuole però contrastare la genesi del testo costituzionale, che si caratterizza per la giustapposizione di principi e valori, sottratti all'arbitrio del legislatore (al quale resta il compito di realizzarli, bilanciandoli, sotto il controllo della Corte costituzionale) al fine di trasferire il conflitto sociale entro la Costituzione, senza alcuna gerarchizzazione e in nome del relativismo⁵³. D'altronde la stessa Corte costituzionale, più di recente, nella sentenza n. 85 del 2013, afferma che: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.»⁵⁴.

Se si optasse per una interpretazione secondo cui esiste una gerarchia valoriale, dunque, si genererebbe il paradosso di non avere più una Costituzione che guarda al futuro e che lascia aperte le occasioni di composizione dei conflitti tra valori (principi).

2.2. *Il ritorno al testo con l'interpretazione letterale*

Alla luce delle problematiche e delle incertezze poste dal modello dell'interpretazione valoriale, appare evidente la ragione per cui si è ritenuto di dover cercare altrove lo strumento adeguato a ridare effettiva centralità al testo costituzionale, trovando utile quello dell'interpretazione letterale. Quest'ultima svolge il fondamentale ruolo di perseguire la certezza del diritto. Se lo scopo finale di un'indagine rivolta a ridare centralità al testo è senza dubbio coincidente con quello appena evidenziato, si deve innanzitutto sottolineare che qui ci si muove nella consapevolezza che le parole non sono dotate di granitica fissità. «I linguaggi sono realtà vive»⁵⁵. Si ritiene, infatti, che se la Costituzione vuol durare nel tempo non può ignorare il mutare del significato delle parole con cui si esprime, né le mutate esigenze alle quali deve far fronte. Una cosa, però, è la consapevolezza dell'imprescindibilità dei mutamenti, altra è integrare indiscriminatamente la Costituzione con tali mutamenti, facendole dire ciò che non dice. Le trasformazioni del contesto storico-sociale e morale entrano nel testo costituzionale quando è questo a consentirli.

Pur nella piena consapevolezza, dunque, delle evoluzioni che riguardano tanto gli istituti giuridici quanto le posizioni soggettive, gli enunciati costituzionali devono sempre rappresentare «il limite delle possibilità creative dell'interprete»⁵⁶, se si vuol rispettare la struttura della Costituzione e i principi che questa effettivamente recepisce. Le parole, infatti, non nascono "mute" e, pertanto, non si riempiono di significato solo in relazione al caso concreto al quale devono essere applicate⁵⁷. Sostenere un tale assunto non solo ridurrebbe alla mera interpretazione giudiziale l'attività ermeneutica sul testo che, invero, è ben più ampia e coinvolge molti più attori. Comporterebbe, inoltre, quella inevitabile svalutazione del testo che qui vuole essere impedita o, quanto meno, arginata. Non può ignorarsi, invero, che le disposizioni nascono già in un contesto, sia linguistico-

⁵³ R. BIN, *Cos'è la Costituzione*, cit.

⁵⁴ C. Cost. 85/2013, punto 9 del considerando in diritto.

⁵⁵ C. LUZZATI, *La vaghezza* cit., pag. 221.

⁵⁶ A. PACE, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in AA.VV., *Interpretazione costituzionale*, a cura di G. Azzariti, Torino 2007, 99 ss.

⁵⁷ M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, Annali IX (2016), 391 ss, spec. 425.

formale che materiale-sostanziale⁵⁸: entrambi questi due elementi compartecipano all'enunciazione della "frase di diritto", che evidentemente non nasce muta.

Fatto cenno al perché dell'interpretazione letterale, si giunge ad un'altra, fondamentale, domanda: quale concezione di interpretazione letterale? Si troverà risposta con lo sviluppo dell'indagine, ma è qui possibile evidenziare alcuni elementi che partecipano alla soluzione.

I sostenitori del modello interpretativo valoriale che non aderiscono pienamente all'idea di Costituzione quale *open texture*, ma cercano un ancoraggio testuale, ritengono comunque che l'interpretazione letterale sia una mera operazione preliminare, dalla quale non si può prescindere, ma che non può esaurire l'attività ermeneutica. Paragonando il lavoro del giurista a quello dello scienziato, il dato letterale viene concepito come l'elemento sul quale svolgere la propria osservazione, ma che ben può essere oggetto di operazioni ridefinitorie che facciano ricorso a regole diverse⁵⁹. Si tratta di una conclusione suggestiva, alla quale si può contrapporre il rischio che operazioni di tal genere finiscano per prescindere completamente dal testo. L'idea di interpretazione letterale che si professa vuole combattere tecniche che fuggono dal testo, realizzando una Costituzione e un ordinamento diversi da quelli positivamente possibili.

Nel ricostruire in via generale il modello sino ad ora affermato di interpretazione letterale, si deve segnalare che in dottrina tale tecnica interpretativa è stata - per così dire - assicurata alla concezione di Costituzione come "limite". Secondo tale modello, poiché le disposizioni costituzionali possono essere interpretate sia come principi che come regole, per poter impedire al legislatore di "violare" le disposizioni sui diritti fondamentali previsti in Costituzione, queste dovevano essere interpretate come regole. Quest'ultime sono oggetto di sussunzione e non di bilanciamento, cosicché appaiono "forti" di fronte a scelte legislative che, se con esse contrastanti, sono destinate a soccombere⁶⁰. Tale operazione di categorizzazione può essere realizzata con vari strumenti ermeneutici, tra cui appunto quello letterale, il quale consentirebbe un'interpretazione restrittiva delle disposizioni costituzionali⁶¹. Anche in questo caso si tratta di uno dei possibili significati di interpretazione letterale ricostruiti da Luzzati, ma che questi ritiene non preferibile, poiché non tiene in conto che l'interpretazione restrittiva è operazione ben diversa da quella letterale, in quanto viene impiegata per escludere anche significati "linguisticamente" possibili ma giuridicamente "inopportuni"⁶². Ad ogni modo, per quanto si condivida l'assunto che le disposizioni costituzionali sottraggano al legislatore la possibilità di dettare una disciplina con esse contrastante (e non si vede come potrebbe sostenersi il contrario, considerato che lo stesso giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale viene sollevato tutte le volte in cui si dubiti della conformità a Costituzione di una norma di legge), non si condivide affatto l'idea che, avendo l'interpretazione letterale il risultato di elaborare delle regole, queste abbiano l'effetto di imporre al legislatore l'astensione normativa, andando ad eliminare qualsiasi possibilità di un suo intervento nell'area delimitata dalla regola interpretativamente ricavata. Non è certo mancato in dottrina chi ha sostenuto che i cd. diritti di seconda generazione rappresentino il presupposto per la realizzazione dei diritti di libertà, e quelli cd. di terza generazione abbiano in realtà un carattere oppositivo⁶³, confermando implicitamente la

⁵⁸ M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 420 ss.

⁵⁹ Nel senso dell'insufficienza dell'interpretazione letterale, la quale pone l'interprete di fronte alla necessità di ricorrere ad opere ridefinitorie, C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., 228 ss.

⁶⁰ G. PINO, *Tre concezioni*, cit., ricostruisce il modello della Costituzione per regole qui descritto, al quale ricollega l'uso dell'interpretazione letterale. Si segnala che A. Pace, sicuramente riconducibile alla dottrina favorevole al modello di "Costituzione per regole", sostiene che tutte le disposizioni costituzionali sono delle regole. Secondo l'autore è poi da quest'ultime che sono ricavabili i principi da cui sono ispirate. Pace si definisce esponente del "giuspositivismo temperato", ossia di un orientamento il quale, pur consapevole del superamento di tutti quelli che erano i precetti sui quali si fondava il giuspositivismo ottocentesco, ha comunque come oggetto il diritto posto. In questo senso A. PACE *Interpretazione costituzionale*, cit., 83 ss. Per una critica a tale posizione si veda O. CHESSA, *I giudici*, cit., 335 ss.

⁶¹ G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

⁶² C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., 217-218.

⁶³ A. PACE, *Le sfide*, cit., 5-6.

ricostruzione per cui l'idea della Costituzione per regole implica solo la presenza di diritti oppositivi. Gli studi sui diritti fondamentali hanno però dimostrato l'inefficacia della tradizionale dicotomia diritti-libertà, con cui si sosteneva che i primi hanno un aspetto positivo-pretensivo nei confronti del legislatore e i secondi uno negativo-oppositivo. Tutti i diritti (siano o meno libertà) presenti in Costituzione sono irriducibilmente dotati di entrambi gli aspetti⁶⁴. Nessuna libertà personale ex art. 13 Cost. può essere garantita se l'ordinamento non predispone mezzi (anche materialmente) idonei ad assicurarla, nonostante questa sia considerata la libertà negativa per antonomasia. Il risultato dell'interpretazione letterale, pertanto, non può essere quello di impedire al legislatore qualsiasi intervento attivo nell'area coperta dalla norma ricavata. Forse nella teoria della Costituzione come regole vi è una sovrapposizione di piani che devono opportunamente essere scissi: una cosa è sostenere che un procedimento interpretativo posto da un caso concreto si conclude con l'elaborazione della regola risolutiva del medesimo, altro è dire che le disposizioni costituzionali sono tutte regole. La Carta costituzionale presenta disposizioni riconducibili tanto alla tipologia delle regole quanto a quella dei principi. L'incidenza di questa distinzione sulla tutela dei diritti fondamentali è tutta da dimostrare⁶⁵.

Argomentando a favore della riferibilità dell'art. 12 delle Preleggi anche all'interpretazione costituzionale⁶⁶, Pierandrei affermava che il metodo letterale va completato con quello logico, al fine di <<risalire dalla forma delle parole al pensiero o alla volontà>>⁶⁷. Anche in queste parole, peraltro, è possibile scorgere la concezione illuministica dell'interpretazione letterale e la diffidenza nei suoi confronti. È evidente che una concezione meccanica del metodo letterale non è più condivisibile. Le parole non sono fisse nel loro significato, si evolvono con l'evolversi della società e una tale affermazione non pare revocabile in dubbio. Quando ci si riferisce all'interpretazione letterale, dunque, deve richiamarsi una diversa idea di tale metodo, che ponga in risalto il testo, quale appunto confine entro cui l'interprete è tenuto a muoversi, senza sconfessare la molteplicità delle soluzioni rinvenibili al suo interno. Più recentemente, Michele Ainis afferma che <<ogni legge viene scritta per essere poi letta, ma il lettore non è un inventore, è piuttosto uno scopritore>>⁶⁸. All'interpretazione della Costituzione deve sempre essere riconosciuta una certa mobilità dovuta a tre fattori: il mutamento semantico delle parole; il mutamento del contesto ordinamentale in cui queste trovano applicazione; l'orizzonte aperto entro il quale si muove l'interpretazione giuridica⁶⁹. Si è parlato di carattere evolutivo dell'ordinamento e del con-testo. Nel riferirsi a tali elementi deve prestarsi attenzione: pur nell'elasticità dei possibili significati attribuibili ad una disposizione, non è al con-testo sociale che deve guardarsi per cercare la corretta interpretazione, ma a quello

⁶⁴ R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino 2016, 526 ss.

⁶⁵ Vedi *infra*, paragrafo 3.2.

⁶⁶ Sul punto, peraltro, non vi è unanimità di vedute e ancora oggi la dottrina appare divisa tra coloro i quali sostengono la riferibilità dei canoni interpretativi previsti all'art. 12 delle Preleggi all'interpretazione costituzionale, e coloro i quali negano tale riferibilità, poiché contenuti in una norma di rango inferiore che, sebbene non incompatibile con la Costituzione, non è alla medesima riferibile e che rischia di minarne la rigidità. A sostegno della prima posizione si veda F. PIERANDREI, *L'interpretazione*, cit., il quale sostiene innanzitutto che tali norme hanno essenza costituzionale e che ciò comunque non implica che l'interpretazione della Costituzione non presenti delle peculiarità che la distinguono da quella legislativa. Nel secondo senso, G. TARELLO, *L'interpretazione delle leggi*, Milano 1980, 311 ss., il quale afferma che sostenere la riferibilità delle dell'art. 12 Preleggi alla Costituzione comporterebbe il rischio di rimettere <<la Corte alla mercé degli organi di legislazione ordinaria>>. Condivide tale critica, richiamandola, F. MODUGNO, *Interpretazione per valori*, cit., 58 ss.

⁶⁷ F. PIERANDREI, *L'interpretazione*, cit., 476. L'autore sottolinea che l'attività interpretativa, pur se scomponibile in letterale e logica (a sua volta composta da tre metodi: storico, teleologico e sistematico), è in realtà un'unica attività. L'Autore esclude che tale operazione debba perseguire l'obiettivo di ricostruire l'intenzione del legislatore, non essendo quest'ultimo un'entità unica idonea ad esprimere una volontà univoca. Il fine ultimo dell'interpretazione è per l'autore la ricerca della *ratio*, intesa quale ragione d'essere della norma, che deve però prestare attenzione al carattere evolutivo del sistema giuridico.

⁶⁸ M. AINIS, *Le parole*, cit., 16.

⁶⁹ M. AINIS, *Le parole*, cit., 23 ss.

costituzionale. L'argomento dell'evoluzione non deve essere utilizzato per realizzare una fuga dai principi sanciti in Costituzione, che così facendo finirebbero per essere in concreto sostituiti da quelli esterni alla medesima. L'idea di interpretazione letterale che qui si abbraccia non esclude la presenza di principi costituzionali, anzi la presuppone. Non bisogna mai dimenticare che si ha costantemente a che fare con principi costituzionalmente recepiti, ma che solo questi devono essere salvaguardati⁷⁰. Gli stessi, peraltro, pur avendo un'innequivocabile genesi politica, una volta posti, dalla medesima si emancipano in maniera definitiva, in modo tale che la loro lettura non può essere influenzata dalle ragioni che ne hanno portato all'emissione⁷¹. Ciò che si deve perseguire è rinvenirne la *ratio* intesa quale contenuto prescrittivo, non gli obiettivi concreti che ciascun legislatore costituente si era posto nel formulare, ad esempio, la libertà personale.

La Costituzione è un testo, dunque, complesso. Per poterlo interpretare sarà necessario innanzitutto leggerlo, prestando attenzione anche ad individuare le caratteristiche di cui questo si compone.

3. *Le caratteristiche linguistiche del testo costituzionale.*

L'interpretazione letterale non è una semplice operazione meccanica sulle parole, volta ad eliminare il ruolo "creativo" del Giudice, impedendo che quest'ultimo possa – creando diritto - minare il principio di separazione dei poteri; né la lettura della Costituzione può prescindere dai principi in essa recepiti. Questa è, piuttosto, lo strumento ermeneutico da utilizzare per impedire che l'interprete si discosti dai principi che essa esprime. L'interpretazione valoriale, d'altro canto, non ha potuto svilupparsi solamente per la necessità di perseguire l'ideale di perpetuità che accompagna la Costituzione, né esclusivamente per il pregiudizio (legato all'inevitabile superamento del positivismo ottocentesco) che ha investito inesorabilmente il modello letterale, a cui si è accompagnata anche la disputa tra la riferibilità o meno alla Costituzione dell'art. 12 Preleggi⁷². Ha contribuito a tale sviluppo anche il linguaggio costituzionale. Sembra giunto, dunque, il momento di analizzare proprio quelle che paiono essere le principali caratteristiche delle parole della Costituzione.

Il linguaggio giuridico in generale, quello costituzionale in particolare, si presenta come complesso, nel senso che è formulato ricorrendo a termini: del lessico comune (artt. 17 e 18 Cost., riunione e assemblea); tecnici (art. 9 Cost., le intese); di quello "legislativo", ossia di parole che rimandano alla disciplina di dettaglio la definizione del loro contenuto normativo (art. 29 Cost., matrimonio). Molte definizioni, inoltre, appartengono sia al linguaggio comune che a quello tecnico e racchiudono al loro interno significati evocativi della storia che li attraversa (si pensi alla nozione di Stato, diffusissima nella prima parte della Costituzione; di libertà ex art. 13 e segg. Cost.; di uguaglianza ex art. 3 Cost. o di solidarietà ex artt. 2 e 53 Cost.)⁷³. Tutte queste caratteristiche danno vita ad un linguaggio specifico, le cui maggiori difficoltà interpretative sono legate alla circostanza che non sempre i termini impiegati hanno dei referenti cosali. Il lessico giuridico, infatti, si compone tanto di simboli completi quanto di simboli incompleti. Questi ultimi sono, appunto, quei simboli che non trovano riscontro nella realtà che ci circonda, ossia non sono empiricamente verificabili. Si sostiene in dottrina che, pur essendo un linguaggio tecnico-specialistico, quello giuridico non è qualificabile come scientifico⁷⁴. Si è argomentato che questo, da un canto, non è

⁷⁰ A. PACE, *Interpretazione costituzionale*, cit., 94.

⁷¹ R. BIN, *Cos'è la Costituzione*, cit.

⁷² Vedi *supra*, nota 64.

⁷³ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. Cost.*, n. 2/1989, 229 ss. L'autore afferma che la differenza, che questi chiama <<scarto>>, tra il linguaggio giuridico e quello comune si rileva appieno ponendo la mente a quei termini i quali, pur appartenenti al linguaggio comune, sono stati assimilati dal linguaggio giuridico in maniera talmente pregnante non solo da mutare di significato, ma da non poter avere alcun significato al di fuori del linguaggio giuridico stesso.

⁷⁴ Vi è anche chi sostiene che, in quanto non sono oggetto di una precisa definizione all'interno del linguaggio giuridico, i termini che questo impiega non sono neanche "tecnici". G. PINO, *Il linguaggio*, cit.

formalizzabile, perché lo si renderebbe incomprensibile a coloro i quali sono, a ben vedere, i reali destinatari delle norme; dall'altro, non è comprensibile a priori, essendo spesso necessario rinviare ad opere giuridiche anteriori per determinare il significato di un certo enunciato⁷⁵. Sebbene tali osservazioni non siano revocabili in dubbio, si avanzano perplessità sulla negazione di natura scientifica al lessico giuridico. Nel passaggio dall'800 al '900 il significato di scienza si è evoluto. Se si ritiene che esiste ricerca scientifica tutte le volte in cui si impiega un linguaggio rigoroso, idoneo a ridurre le possibili incomprensioni comunicative, così da rendere una conoscenza soggettiva quanto più intersoggettiva possibile⁷⁶, allora anche il linguaggio giuridico partecipa a tale definizione. Con ciò non si vuole certo negare che questo abbisogna di specificazioni e chiarificazioni, né affermare che si tratta di un linguaggio fisso: è evidente come muti termini e significati con il mutare del contesto in cui si dispiega⁷⁷. Tali elementi, però, non lo rendono meno scientifico, mantenendo quella natura di rigore che connota l'argomentare scientifico.

La problematicità posta dai testi normativi e dal linguaggio giuridico in generale deve essere ricondotta alla circostanza per cui le parole sono al contempo oggetto e mezzo di comunicazione; questo rende necessario che, tramite altre parole, quelle contenute negli enunciati costituzionali siano chiarite, determinate e specificate. Queste osservazioni rendono ancora più evidente la necessità di dedicare particolari studi alle parole della Costituzione, per farle dire ciò che essa dice e non ciò che le vorremmo far dire. Con ciò non si afferma che il giurista deve divenire un linguista esperto, bensì che una maggiore attenzione alle caratteristiche del testo può essere utile a rendere interpretazioni della Costituzione corrette.

La Carta costituzionale, peraltro, presenta alcune peculiarità che determinano l'insorgenza di problematiche interpretative che si aggiungono a quelle poste da un qualsiasi testo normativo. Sebbene sul punto non ci sia unanimità di vedute, in quanto in dottrina vi è anche chi sostiene che in realtà i problemi dell'interpretazione costituzionale non sono diversi da quelli posti dalla legge⁷⁸, qui si sostiene che a bene vedere la Costituzione si presenta caratterizzata da alcune scelte linguistiche determinate⁷⁹. Molto più di qualsiasi altro testo normativo, infatti, quello costituzionale è composto da disposizioni formulate in maniera differente, le quali portano comunemente alla distinzione tra principi (es.: art. 1 Cost.) e regole (es.: art. 13, 2° comma, Cost.). In secondo luogo, le carte costituzionali, e quella italiana non è da meno, vengono redatte con l'aspirazione a che durino in eterno e tale volontà si riflette sulle scelte linguistiche operate per la stesura del testo. La

⁷⁵ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 229 ss. Condivide tale posizione anche G. LANEVE, *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione alla globalizzazione*, Bari 2004, 24 ss.

⁷⁶ N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1950, 350 ss.

⁷⁷ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 247, nega appunto la natura di linguaggio tecnico-scientifico alle parole della Costituzione argomentando sulla base della genericità e indeterminatezza delle disposizioni di principio in essa contenute. L'autore afferma che la Carta costituzionale non potrebbe svolgere il suo ruolo verticistico e, dunque, esercitare una certa influenza sulle norme subordinate se l'universo semantico di cui essa si compone non fosse costituito da termini che fanno riferimento alla prassi sociale, a convenzioni morali e a interpretazioni politiche. Come si è già evidenziato, questa ricostruzione non è condivisibile: la Costituzione è composta di un linguaggio che – come afferma lo stesso Silvestri – costituisce un universo semantico indipendente frutto di precise scelte e ponderazioni. Una volta che un termine entra a far parte di tale linguaggio assumerà un significato preciso, che spetterà all'interprete individuare e che potrà anche mutare nel tempo, ma ciò non implica che si tratta di linguaggio comune o casuale. Come affermato da L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione*, cit., 28, la Costituzione è <<misteriosa>> non <<mistica>>.

⁷⁸ *Ex plurimis*, G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema*, cit., 922, in cui l'autore afferma che le problematiche poste dall'interpretazione costituzionale non sono diverse da quelle poste dall'interpretazione in generale ma piuttosto esistono delle differenze quantitative dovute al peso di elementi definiti politici; M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale*, cit., 44.

⁷⁹ Si segnala che autorevole dottrina ha annoverato, tra gli elementi che contribuiscono a rendere in parte differenti le problematiche poste dall'interpretazione costituzionale, la natura e posizione dei soggetti che si occupano di svolgere tale attività. Pur riconoscendo il pregio e la chiarissima fondatezza di tale posizione, questa non sarà oggetto del presente lavoro che, invece, si rivolge principalmente ad individuare e risolvere i problemi posti dal "testo" e, dunque, i problemi intrinseci e non estrinseci alla Costituzione. Sul punto G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema*, cit., 916 ss

Costituzione, infine, è la *grundnorm* di ogni sistema di diritto positivo, è il testo posto a fondamento dell'ordinamento e del suo assetto sia organizzatorio che valoriale, pertanto si trova in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a qualsiasi altra norma. Anche questo elemento si trova riflesso nelle scelte lessicali e, pertanto, va ad incidere sull'attività dell'interprete. Si procederà, dunque, con l'esame degli elementi che hanno influenzato maggiormente la redazione della Costituzione e che devono essere tenuti in considerazione per la sua interpretazione.

3.1. *L'aspirazione all'eternità e la rigidità costituzionale*

Tralasciando per un momento il primo dei tre profili evidenziati (cioè la presenza, in Costituzione, tanto di regole quanto di principi), si comincia l'analisi delle caratteristiche del testo verificandone l'aspirazione [*rectius* di chi lo scrive] a durare nel tempo⁸⁰. Tale obiettivo viene perseguito facendo riferimento non tanto alla formulazione originaria dei testi, che ben possono essere modificati nel rispetto delle procedure e dei limiti costituzionalmente previsti, quanto alla circostanza per cui il sistema complessivo di principi, diritti e scelte organizzative sia capace di riadattarsi continuamente, senza che vengano alterate le prescrizioni che lo riguardano. Una data Costituzione, infatti, è destinata a durare se e nei limiti in cui riesca ad esprimere il suo disegno originario nel corso del tempo, nonostante il mutare del contesto sociale. Nel perseguire tale obiettivo si potrebbe finire con l'optare per un tipo d'interpretazione valoriale che, almeno in apparenza, agevolerebbe il continuo riadattamento interpretativo del testo costituzionale, che lo renderebbe applicabile ad una società e ad un contesto notevolmente differenti da quelli presenti all'esito della sua redazione e promulgazione. Ciò che, però, si verificherebbe sarebbe una sola apparente salvezza del testo, il cui riadattamento andrebbe a determinare la creazione ed applicazione di norme ad essa estranee. Il testo, invece deve svolgere un ruolo determinante. I nuovi significati assunti da una norma costituzionale devono corrispondere ai possibili significati attribuibili a quel dato enunciato, in un mutato contesto socio-culturale, ma nel rispetto dei principi che quel testo esprime, altrimenti in concreto si avrà l'applicazione di una diversa Costituzione. Questa aspirazione all'eternità non è soltanto ideologica, ma si riverbera in concreto sulle scelte linguistico-redazionali della Costituzione. Se si guarda alle forme verbali impiegate nel testo, ci si accorge che, tendenzialmente, le disposizioni sono formulate ricorrendo al presente indicativo. Con l'impiego di tale forma verbale si trasmette un messaggio descrittivo. Questa scelta linguistica comporta, al contempo, la trasmissione di un significato perpetuo: in qualsiasi momento si legga la disposizione, questa dice ciò che un certo istituto o un certo diritto è. Allo stesso tempo, non sempre all'impiego del presente consegue la forma descrittiva della disposizione: dire che la libertà personale è inviolabile, o che tutti i cittadini sono liberi di associarsi o di riunirsi, in realtà nasconde la volontà di prescrivere al legislatore e all'ordinamento intero un comportamento. La disposizione, allora, deve essere letta come se vi fosse scritto che la libertà personale non deve essere violata così come quella di riunirsi o associarsi non deve essere limitata arbitrariamente. Non tutte le disposizioni, poi, sono state redatte al presente indicativo in funzione deontica, perché ciò ne avrebbe alterato il significato. Altre, infine, presentano la forma passiva, che non può essere trasformata in attiva senza una grave alterazione di significato. Ad esempio, mentre non si riscontra alcuna alterazione tra il dire "delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso" e l'espressione <<delle riunioni in luogo pubblico è dato preavviso>>, in quanto queste comunque non possono essere vietate se non <<per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica>>; diverso significato assumono l'espressione <<il Governo deve avere la fiducia delle due camere>> e "il Governo ha la fiducia delle due camere", in quanto quest'ultima non sarebbe in grado di

⁸⁰ Lo stesso Piero Calamandrei, nel discorso tenuto nella seduta del 4 marzo 1947 in Assemblea Costituente, dichiara: <<questa deve essere una Costituzione destinata a durare. Dobbiamo volere che duri; metterci dentro la nostra volontà. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci>>.

restituire la necessarietà del rapporto di fiducia per l'instaurazione dell'esecutivo⁸¹. Tutti questi esempi rimandano a quel fenomeno che in dottrina viene descritto come "grammatica generativa", la quale consente di distinguere tra struttura superficiale e struttura profonda di un testo⁸².

Quanto evidenziato ci consente di comprendere l'importanza del ruolo del testo nell'interpretazione costituzionale, la quale deve tenere in debito conto le scelte redazionali di cui questo si caratterizza se non si vuol correre il rischio di una sua forzatura, che lo piegherebbe alle istanze provenienti dalla società e che fornirebbe risposte non corrispondenti al suo contenuto. È questo, invero, il percorso che si intraprende quando si è mossi dalla volontà di trovare la regola del caso concreto "a qualunque costo", cosicché si crea una Costituzione ben diversa da quella in realtà vigente.

Le caratteristiche linguistiche appena evidenziate e l'importanza del ruolo svolto dall'interprete nell'attività di trasformazione degli enunciati costituzionali in altri che ne dovrebbero chiarire o comunque illustrare il significato, sono elementi strettamente connessi anche ad un altro elemento che influenza il linguaggio costituzionale, ossia la posizione verticista della Costituzione all'interno del nostro ordinamento giuridico.

Non può sottacersi, invero, che la rigidità incide in vario modo sull'interpretazione costituzionale, innanzitutto rendendola in parte più libera di quella legislativa. La ragione risiede nella presenza di procedure aggravate di revisione, nonché nella sussistenza di previsioni espressamente o interpretativamente immodificabili: entrambe tali caratteristiche rendono necessario interpretare un medesimo testo in modo tale che sia adatto a risolvere le diverse e numerose questioni costituzionali che di volta in volta vengono in rilievo, senza che si provveda ad una sua formale modifica. Questa operazione, peraltro, può aumentare la distinzione tra quella che viene definita *constitution*, ossia le norme ricavate interpretativamente dalla Costituzione e applicate in concreto, e il *constitutional law*, cioè il testo scritto⁸³. Deve evidenziarsi che tale libertà interpretativa è anche legata alle parole impiegate per la redazione della Carta costituzionale. Come evidenziato in precedenza, questa non fa ricorso a termini estranei al linguaggio normativo: sia nell'utilizzare termini tecnici che comuni, si è scelto di ricorrere a parole tendenzialmente già appartenenti al lessico giuridico. Questa circostanza rende necessario verificare se le locuzioni tecnico-giuridiche e quelle comuni impiegate dalla Costituzione assumano in essa un significato coincidente con quello loro attribuito in altri rami del diritto e nel linguaggio di appartenenza, ovvero se l'impiego in un contesto giuridico particolare quale il testo costituzionale ne determini un'alterazione. Per entrambi i quesiti la risposta può essere univoca: entrando a far parte dell'universo linguistico della Costituzione tanto le locuzioni del linguaggio comune quanto quelle giuridiche, presenti in altri rami dell'ordinamento, assumono in essa un significato proprio, che può coincidere, ma anche discostarsi, in maniera più o meno ampia, da quello extra-costituzionale⁸⁴. Basti pensare al termine domicilio, il quale nella Costituzione assume un significato proprio, distinto sia da quello giuridico che da quello comune. Il domicilio costituzionale, invero, non coincide con la nozione civilistica di "sede principale dei propri affari e interessi" e neanche con la nozione penalistica prevista all'art. 614 c.p., che lo fa coincidere con l'abitazione o qualsiasi altro luogo di privata dimora e le loro appartenenze. Nella Costituzione il significato di domicilio è più ampio, consistendo nella proiezione spaziale (verso l'esterno) dell'individuo. Si può sostenere che il termine è utilizzato nel testo costituzionale in senso atecnico, in quanto esprime un istituto, ossia la libertà di domicilio, diverso da quello previsto in diritto civile o penale.

Si tenga presente, però, che non sempre i termini tecnici assumono in Costituzione un significato distinto da quello presente in altri rami dell'ordinamento. Il vero problema dell'interazione tra il significato di una parola all'interno della Costituzione e quello assunto in altri enunciati normativi,

⁸¹ Quest'ultimo esempio è fornito da G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 250.

⁸² G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 249 ss. Sul punto anche G. LANEVE, *Linguaggio giuridico*, cit., 48 ss.

⁸³ G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema*, cit., pag. 915-916.

⁸⁴ Sul punto si veda G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 235 ss.

è verificare qual è il rapporto che intercorre tra i linguaggi. Talvolta il significato coincide, ponendosi anche il problema di comprendere se i contenuti vadano tratti dal rango costituzionale o da quello subordinato, come accade per il significato di buon costume⁸⁵, contemplato dall'art. 6 della l. 161/1962, che al secondo comma rinvia espressamente al significato ex art. 21 Cost.⁸⁶. Talaltra, come appena evidenziato, un lemma assume all'interno della Carta costituzionale un senso proprio, che va anche ad affiancarsi ai vari possibili significati extracostituzionali del medesimo, non dovendo necessariamente sostituirsi a quello assunto in altri contesti. È qui, però, che si dispiega la natura verticistica della Costituzione: il significato costituzionale di una parola andrà inevitabilmente a far pressione su quello assunto dalla medesima in altro ramo del diritto, il quale dovrà quanto meno essere con essa compatibile per rispondere alle esigenze di legittimità e legittimazione costituzionali⁸⁷.

Il linguaggio costituzionale, dunque, si caratterizza per l'impiego di parole appartenenti sia al lessico giuridico che comune. Si riscontra altresì la natura tendenzialmente generale dei termini costituzionali⁸⁸. Questi comportano notevoli difficoltà per quanto riguarda l'individuazione della loro esatta portata normativa, tanto in termini intensivi, cioè delle proprietà essenziali di un vocabolo, che estensivi, cioè rispetto agli oggetti cui il vocabolo si riferisce⁸⁹. Il fatto, dunque, che vengano utilizzate locuzioni appartenenti anche ad altri rami del diritto e che si tratta di espressioni generali, presta il fianco al rischio che la Costituzione venga interpretata alla luce della legge e non – come invece dovrebbe essere, vista la sua posizione verticistica – viceversa⁹⁰. Si è già detto, però, che una volta impiegate all'interno della Carta costituzionale, le parole assumono un significato proprio, afferente a tale universo semantico circoscrivendo così il rischio appena evidenziato.

La scelta di impiegare termini generali rispecchia chiaramente la volontà dei Costituenti di consegnare un testo che possa attraversare il tempo, senza necessariamente subire delle revisioni, adattandosi in via interpretativa ai mutamenti che questo determina in qualsiasi ordinamento giuridico⁹¹. Tale circostanza, è evidente, è quella che maggiormente ha prestato il fianco ad un uso e abuso dell'interpretazione valoriale. Il maggiore argomento di questa teoria, infatti, fa leva sulla genericità del testo, che starebbe ad indicare la volontà della stessa Costituzione di rimettersi, per essere completata, ai valori sociali e ai loro mutamenti. Si può, però, dare una lettura differente di tale scelta: <<Dove i costituenti hanno usato un linguaggio generale hanno dato a quanti in seguito avrebbero interpretato il documento la possibilità di rendere il linguaggio applicabile a casi che i costituenti potevano non aver previsto>>⁹². Queste le parole di un giudice americano della Corte Suprema nel 1976, le quali, sebbene pronunciate in riferimento alla Costituzione americana, possono essere riferite anche alla italiana. Si ritiene, quindi, che l'uso di un linguaggio generale tradisca senz'altro l'attenzione ai mutamenti, non perché si volesse consentire il ricorso a procedure di integrazione valoriale extratestuali, ma perché si rendesse il testo stesso adattabile all'inevitabile

⁸⁵ Sull'interpretazione di buon costume si veda anche C. Cost. 293/2000.

⁸⁶ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 235. Altro termine oggetto di tale problema è il “matrimonio” ex art. 29 Cost. Sul punto si rimanda al prosieguo della trattazione, par. 4.

⁸⁷ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 247.

⁸⁸ Sulle clausole generali, per un approfondimento del tema, si vedano, *ex plurimis*, M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova 1983, 79 ss.; F. PEDRINI, *Le clausole generali. Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bologna 2013.

⁸⁹ Analizzano tale problematica posta dai termini generali impiegati massimamente nel linguaggio costituzionale, rispetto alla posizione verticistica, sia G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 247; che G. LANEVE, cit., 33 ss. Entrambi gli autori, per un approfondimento sul significato di valore intensionale ed estensionale delle parole rimandano agli studi condotti da R. GUASTINI, *Introduzione a Problemi di teoria del diritto*, Bologna 1980, 18 ss.

⁹⁰ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 247.

⁹¹ G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione*, cit., 251. L'autore sostiene che le parole generiche del testo costituzionale debbano essere riempite di significato guardando ai mutamenti sociali, morali e politici che attraversano l'ordinamento. La domanda che ci si pone è se così facendo non si corre il rischio appunto di andare a salvare solo apparentemente il testo della Costituzione, finendo per creare in via di fatto una nuova Carta costituzionale.

⁹² L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione*, cit., 22 ss. Per i riferimenti al discorso citato si legga nota n. 21.

mutare delle cose. Le risposte dovevano essere rinvenute comunque al suo interno, in armonia con il pluralismo di principi che la stessa Costituzione esprime, senza una fuga dal suo testo.

3.2. *Il concetto di vaghezza e la sua incidenza sulla distinzione tra principi e regole*

L'argomento che, però, più di tutti è stato utilizzato per consentire una lettura valoriale della Costituzione ruota attorno al dibattito che investe la natura delle norme costituzionali: la dicotomia tra principi e regole. Si è già evidenziato come le teorie aventi ad oggetto l'interpretazione costituzionale nascondano, a ben vedere, diverse posizioni sulla stessa Costituzione. Questo comporta conclusioni contrapposte sulla natura delle norme di cui essa si compone⁹³. Senz'altro appare condivisibile la posizione di chi sostiene che la Costituzione racchiude al suo interno tanto principi quanto regole⁹⁴. Sembra anche possibile affermare che la parte dedicata ai diritti fondamentali presenti un numero di principi maggiore rispetto alla parte [*rectius* ad alcune parti] dedicata all'organizzazione istituzionale dello Stato Repubblicano. Non condivisibile è l'assunto secondo cui le norme legislative sono prevalentemente delle regole e quelle costituzionali principi, giustificata alla luce del fatto che le prime esauriscono in sé la propria portata prescrittiva, mentre le seconde sono idonee a svolgere il ruolo costitutivo che spetta alla Costituzione⁹⁵. Questa teoria sostiene, peraltro, che le regole sono sempre sussumibili, mentre i principi sono solo bilanciabili; le prime si applicano, ai secondi si aderisce. Il ragionamento sulla imprescindibile natura delle norme costituzionali quali norme di principio si ancora alla circostanza per cui le Costituzioni del '900 si presentano come espressioni di un equilibrio e non come imposizione di una volontà, cosicché il diritto costituzionale, pur non essendo diritto naturale, si manifesta con le forme proprie di quest'ultimo e del rapporto che il medesimo ha con la legge. <<I principi morali del diritto naturale si sono incorporati nel diritto positivo. Le modalità argomentative del diritto costituzionale divengono così aperte nei confronti dei discorsi metagiuridici, tanto più in quanto si dia valore ai principi della Costituzione>>⁹⁶.

Questa teoria prova troppo. Appare maggiormente condivisibile una ricostruzione "debole" della contrapposizione tra principi e regole⁹⁷. Il presupposto è la netta separazione tra diritto e morale, perché unico argomento con il quale può davvero garantirsi ad una Costituzione pluralista di affermare il multiculturalismo e il pluralismo. Se si fonda l'ordinamento giuridico su una Costituzione che recepisce una qualche morale, si finisce per sconfessarne i caratteri sopra richiamati⁹⁸. Si ritiene, allora, che tanto le regole quanto i principi, proprio perché enunciati normativi, non sono così distanti tra loro. Entrambi sono dotati di un certo margine di indeterminatezza e, dunque, la concreta distinzione sarà di tipo quantitativo più che qualitativo. Al fine di chiarire quanto affermato, sembra opportuno operare un breve cenno al concetto di vaghezza.

Per quanto attiene ad una sua definizione, in via approssimativa si può affermare che la vaghezza consiste in quella caratteristica dei segni linguistici per cui questi hanno un'area di significato certa, sia in positivo che in negativo, e un'area incerta⁹⁹. Tale caratteristica del linguaggio è ineliminabile,

⁹³ G. PINO, *Tre concezioni*, cit.

⁹⁴ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., in particolare 147 ss. Sebbene l'autore parli di principi e, quindi, sembrerebbe doversi inserire tra i fautori della lettura della Costituzione per principi, in realtà la sua posizione sembra molto più vicina alla teoria della lettura della Costituzione per valori. Quest'ultima a sua volta può essere assimilata alla teoria principialista come descritta da L. Ferrajoli nel saggio *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, cit. Ecco perché questo viene utilizzato per rispondere agli assunti che si ricollegano alla ricostruzione operata da Zagrebelsky.

⁹⁵ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pag. 148.

⁹⁶ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., pag. 156.

⁹⁷ L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista*, cit., 2794-2796.

⁹⁸ L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista*, cit., 2790-2791.

⁹⁹ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., 83 ss.

sebbene ridicibile. Esistono e sono concretamente applicati nella pratica interpretativa tecniche con le quali si prescinde dal testo, perseguendo l'obiettivo di trovare <<lo spirito della legge>>¹⁰⁰. Secondo autorevole dottrina, poi, sarebbe legata alla nostra stessa condizione di esistenza. Si afferma: <<le oscurità linguistiche dipendono dall'oscurità che circonda la nostra esistenza>>¹⁰¹.

In quanto caratteristica propria delle parole, si ritiene che questa non è un elemento idoneo a distinguere il testo della Costituzione da quelli legislativi o da altri testi normativi, pur presenti all'interno del nostro ordinamento giuridico. La vaghezza (o indeterminatezza) del testo costituzionale può apparire maggiore rispetto a quella degli altri testi normativi alla luce delle caratteristiche già evidenziate, in particolare: per l'impiego di termini generici, perché costituisce un universo semantico indipendente e, infine, perché vi sono più formulazioni di principio che regole. È una differenza, come si diceva, di natura quantitativa, ma non qualitativa¹⁰².

Il problema posto dalla vaghezza, dunque, è legato alla concezione negativa che l'ha accompagnata nel XIX sec., dove regnava l'ideale illuministico delle leggi, poche, chiare e certe. L'indeterminatezza era vista con sfavore, in quanto rappresentava un serio pericolo per la sopravvivenza del principio di separazione dei poteri. In realtà la vaghezza può essere una risorsa preziosa del linguaggio¹⁰³, ma non deve mai sconfinare nell'arbitrio. È desiderabile in una Costituzione pluralista, in quanto consente che ciascun appartenente all'ordinamento possa rispecchiarsi, almeno parzialmente, in quanto predicato dal testo costituzionale, ed è una caratteristica che, inevitabilmente, consente ad un testo normativo di guardare al futuro e non al passato¹⁰⁴.

Chiarito, dunque, che la vaghezza è caratteristica ineliminabile di qualsiasi enunciato normativo, si può evidenziare che nel loro concreto atteggiarsi, le disposizioni costituzionali non sono distanti. I principi hanno natura regolativa, nel senso che a questi non si può deonticamente disubbidire, come avviene per le regole. Al contrario, le regole tutte le volte in cui sono osservate vengono in rilievo non come norme che si applicano ma che si rispettano, dunque come principi¹⁰⁵. Un esempio può essere utile a chiarire il concetto. Se si prende a riferimento nuovamente l'art. 13 Cost., si nota che la formulazione del primo comma è classicamente definibile di principio: la libertà personale è inviolabile. Se questa non viene osservata dal legislatore, la norma di legge verrà censurata perché il primo comma non è, appunto, deonticamente inosservabile. Va applicata, dunque, la regola che, secondo le leggi della grammatica generativa prima illustrate, recita "la libertà personale non può essere violata". Se si sposta l'analisi al secondo comma dell'art. 13 Cost., si nota una formulazione differente: <<Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale [...]>>. Una regola chiaramente. Se il legislatore rispetta questa regola, applica il principio della tutela dell'integrità psico-fisica dell'individuo.

Ricostruite, dunque, le caratteristiche linguistiche costituzionali, la loro *ratio* e l'effettiva portata; ridotta drasticamente la distanza tra principi e regole e ribadita la distinzione tra diritto e morale,

¹⁰⁰ C. LUZZATI, *La vaghezza*, cit., 256 ss. L'autore analizza le tecniche interpretative utilizzate sulle disposizioni di legge al fine di ridurre l'intrinseca vaghezza di cui queste si caratterizzano. Tra le varie tecniche, si analizza l'argomento delle sviste legislative, con cui si va a manipolare interpretativamente una disposizione cosicché alcuni termini vengono sostituiti con altri, ritenuti corretti dall'interprete. Nella ricostruzione dell'autore le disposizioni normative, avendo natura prescrittiva, non sono né giuste né sbagliate ma tutt'al più contraddittorie.

¹⁰¹ M. AINIS, *Le parole della Costituzione*, cit. 43.

¹⁰² M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale*, cit., 45-46.

¹⁰³ Si tenga presente che il problema dell'indeterminatezza è particolarmente avvertito nel diritto penale, il quale è retto dal principio di legalità, a sua volta scisso nella riserva di legge, tassatività e irretroattività. Per quanto attiene alla tassatività, autorevole dottrina sostiene che questa si rivolga sia al legislatore, il quale deve formulare delle norme incriminatrici quanto più determinate possibili, sia al giudice, che deve interpretare le disposizioni senza ricorrere all'analogia ma arrestandosi all'interpretazione estensiva. La Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 1981 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una fattispecie incriminatrice, il reato di plagio ex art. 603 c.p., proprio perché indeterminata.

¹⁰⁴ M. AINIS, *Le parole*, cit. 45-46.

¹⁰⁵ L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista*, cit., 2799.

che resta elemento sempre esterno al diritto pur in presenza di una Costituzione innegabilmente pluralista; si sono incisi e ridimensionati gli argomenti che prestano il fianco alla pericolosità dell'interpretazione valoriale.

4. *Original intent e original meaning quali argomenti interpretativi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*

Arrivati a questo punto della riflessione, si può procedere con l'analizzare le sentenze n. 429 del 1992 e n. 138 del 2010 in cui la Corte costituzionale ha fatto ricorso, nell'interpretare una disposizione costituzionale, agli argomenti dell'intenzione originaria del legislatore e del significato originario del termine. In entrambe le sentenze è possibile scorgere come la Corte abbia perseguito l'obiettivo di elaborare un'interpretazione rispettosa della lettera del testo costituzionale. Sebbene l'argomento originalista sia ritenuto una tecnica interpretativa che si affianca a quella letterale – come peraltro espressamente recita l'art. 12 delle Preleggi -, qui si tenterà di dimostrare che questo può essere una modalità con cui favorire il concetto di interpretazione letterale (come operazione che restituisce centralità al testo) che si vuol promuovere¹⁰⁶.

Nella sentenza 429/1992 la Corte costituzionale per la prima volta impiega la tecnica dell'intenzione del legislatore costituente come unico argomento per risolvere la questione sottoposta alla sua attenzione¹⁰⁷. La Corte afferma: <<La ricostruzione dell'intenzione del Costituente, in regime di costituzione rigida, è essenziale per misurare la compatibilità tra disposizione di legge e precetto costituzionale>>¹⁰⁸.

Procede affermando che: <<L'ermeneutica costituzionale non può in alcun caso prescindere dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale>>¹⁰⁹.

La Corte costituzionale, dunque, risolve il problema dell'esatta portata del significato da attribuire all'espressione <<appartenenti alle forze armate>> di cui all'art. 103, 3° comma, 2° periodo, Cost. ricostruendo le ragioni che portarono la Costituente a prevedere i tribunali militari in tempo di pace. Si legge nella sentenza che, pur a fronte di un progetto che prevedeva, all'art. 95, solo i tribunali militari in tempo di guerra, in Assemblea prevalse l'orientamento per cui dovevano essere istituiti anche i tribunali militari in tempo di pace, purché conoscessero solo di reati militari commessi da soggetti in servizio alle armi. La Corte sottolinea, dunque, che la Costituzione adotta una nozione di appartenenza alle forze armate che potremmo definire "sostanziale", dunque più ristretta di quella prescelta dal legislatore, per il quale è sufficiente che il soggetto agente appartenga solo formalmente alle forze armate, non che il reato sia commesso da un soggetto in servizio alle armi.

¹⁰⁶ Sebbene, come già evidenziato, il dibattito sulla riferibilità dell'art. 12 delle Preleggi al testo costituzionale non sia oggetto di approfondimento in questa sede, può essere invocata *ad adiuvandum* la dottrina civilistica che dà dell'argomento originalista una lettura analoga a quella qui prospettata, sostenendo che si tratta di una componente dell'analisi semantica del testo. Sul punto si veda A. BELVEDERE, *Pragmatica e semantica nell'art. 12 Preleggi*, in AA.VV., *Linguistica giuridica italiana e tedesca/Rechtlinguistik des Deutschen und Italienischer*, a cura di D. Veronesi, Padova 2001, 49 ss.

¹⁰⁷ La questione aveva ad oggetto la legittimità costituzione dell'art. 263 c.p.m.p. rispetto all'art. 103, 3° comma, Cost. In particolare, la questione aveva ad oggetto la legittima sottoposizione alla giurisdizione del tribunale militare dei crimini commessi da coloro i quali, pur appartenenti alle forze armate, non erano in servizio al momento di commissione del fatto. L'argomento dell'*original intent*, qui per la prima volta impiegato quale unico argomento su cui fondare la decisione, è stato usato anche altre volte dalla Corte costituzionale sempre però *ad adiuvandum*, per confermare un'interpretazione che si era ottenuta ricorrendo ad altri argomenti o tecniche. Per un elenco delle sentenze antecedenti alla 429/1992 C. Cost. in cui si può rinvenire l'uso dell'*original intent* si veda A. POGGI, *L'intenzione del costituente nella teoria dell'interpretazione costituzionale, Spunti per una sua definizione alla luce della dottrina americana dell'original intent of framers*, in *Dir. Pub.*, 1997, 153 ss, nota 1. Per ulteriori riferimenti, anche successivi, si veda AA. VV., *Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Atti del seminario svoltosi a Catania il 5 ottobre 2007*, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Torino 2008.

¹⁰⁸ C. Cost. 429/1992, punto 2 del considerando in diritto.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

Ad una prima lettura, la sentenza in esame sembrerebbe segnare un distacco dal testo costituzionale. Siccome appartiene alle forze armate anche un militare in congedo, e certamente una tale affermazione non è revocabile in dubbio, sembra essersi realizzata un'operazione ermeneutica con cui la Corte costituzionale, nell'intenzione di chiarire il significato da attribuire alla disposizione, ne fornisce una interpretazione lontana dalla lettera del testo. Senz'altro la teoria dell'intenzione del costituente determina un rischio simile.

Se si pone mente ad alcune pronunce della Corte costituzionale in cui è stato impiegato l'argomento dell'intenzione originaria del legislatore costituente, si vedrà che effettivamente vi sono stati dei casi in cui questo è stato utilizzato per sostenere interpretazioni del tutto avulse dal significato letterale attribuibile alla disposizione costituzionale presa a parametro. La sentenza n. 200 del 2006 è un chiaro esempio della possibilità di un tale uso dell'argomento originalista. La Corte costituzionale ricostruisce la natura dello strumento di concessione della grazia richiamando <<il punto saliente del dibattito svoltosi nell'Assemblea costituente, che portò a riconfermare – nel testo della Costituzione del 1948 – il Capo dello Stato quale titolare di un potere intimamente connesso, almeno da un punto di vista storico, alla figura del Monarca. L'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, dettando una disposizione sostanzialmente identica all'art. 8 dello Statuto albertino, ha infatti stabilito che il Presidente della Repubblica «può concedere grazia e commutare le pene»>>¹¹⁰. Alla luce del quadro storico ricostruito, la Corte costituzionale arriva ad affermare che l'*original intent* sulla controfirma ministeriale per gli atti presidenziali di concessione della grazia era concepito come uno strumento necessario solo per verificare la regolarità formale del procedimento, essendo un atto espressione dei poteri propri del Presidente della Repubblica. Come evidenziato da autorevole dottrina, la lettura dei resoconti parlamentari, però, testimonia un intento sull'assetto dei rapporti Governo-Presidente ben diverso, per il quale l'atto in questione si sarebbe piuttosto dovuto configurare come duale¹¹¹. In questo specifico caso, è evidente come la dottrina dell'*original intent* si mostra nella sua fragilità, in quanto utilizzabile dall'interprete in maniera fin troppo libera e capace di giustificare una vera e propria attività creativa, quindi per legittimare un'interpretazione per nulla ancorata al testo¹¹².

A ben vedere, però, nella sentenza 429/1992 C. Cost., il significato attribuito dalla Corte costituzionale dell'espressione <<appartenente alle forze armate>> non fugge dal testo, in quanto il significato di appartenenza può essere inteso non solo in senso formale ma anche sostanziale, ed è in questo secondo senso che la Corte lo ha interpretato. Nell'universo dei possibili significati letteralmente attribuibili alla disposizione risulta esserci anche quello riscontrato dalla Corte costituzionale. Questa osservazione mostra come l'argomento dell'*original intent* dei Costituenti può essere impiegato per trovare il significato della lettera del testo, andando a chiarire quale tra quelli semanticamente possibili attribuirle.

Tradizionalmente, l'argomento dell'intenzione originaria del legislatore si lega ad una visione imperativista delle norme. Trova fondamento nelle teorie volontaristiche dell'assolutismo e si sviluppa a seguito della diffusione del principio di separazione dei poteri, secondo cui il giudice a fronte di una legge oscura è tenuto a rivolgersi direttamente al legislatore¹¹³. Si noti che questa concezione della teoria dell'*original intent* ha le stesse radici teoriche di quella sull'interpretazione letterale, ed è stata accompagnata dallo stesso scetticismo, testimoniato anche da alcuni commenti

¹¹⁰ C. Cost. 200/2006, punto 5 del considerando in diritto.

¹¹¹ F. GIUFFRÈ e I. NICOTRA, *Introduzione ai lavori. Lavori preparatori ed original intent del legislatore costituente nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *Lavori preparatori*, cit., 5-7.

¹¹² Un uso "libero" della teoria dell'*original intent* si registra anche nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, la quale è giunta ad affermare che se l'intenzione originaria dei costituenti non risponde alla formulazione testuale della disposizione, ciò non le impedisce di essere interpretata e applicata conformemente all'intento dei framers. Sul punto A. POGGI, *L'intenzione del costituente*, cit., 179-180.

¹¹³ G. TARELLO, *L'interpretazione*, cit., 364 ss.

interventuti a seguito della sentenza 429/1992 C. Cost¹¹⁴. Scetticismo che non è condivisibile, in quanto l'interpretazione costituzionale presenta delle caratteristiche diverse da quella legislativa. La ragione è che la storicità di adozione della Costituzione non è, come per la legge, un elemento meramente contingente¹¹⁵. Sembra potersi ragionevolmente sostenere che, una volta abbandonati gli ideali ottocenteschi legati alla natura della legge chiara, precisa e certa; raggiunta ormai una certa consapevolezza sull'esistenza di una pluralità di significati possibili e che le parole possono mutare significato nel corso del tempo, è possibile impiegare la dottrina dell'intenzione originaria senza discostarsi dal testo, come dimostra la sentenza 429/1992 C. Cost. L'*original intent* può servire per individuare uno dei possibili significati della disposizione costituzionale, <<ricordando agli interpreti che ogni interpretazione non può non tener conto dei punti di partenza>>¹¹⁶.

La teoria dell'*original intent of framers* è stata oggetto, soprattutto nel dibattito statunitense, di numerose critiche ed obiezioni¹¹⁷, le quali hanno indotto la dottrina americana ad una sua evoluzione, sfociata nella teoria dell'interpretazione secondo l'*original meaning* degli enunciati costituzionali. Quest'ultima registra sempre maggiori consensi negli USA, soprattutto tra coloro i quali hanno l'obiettivo di contrastare la teoria realista e di ricondurre l'interpretazione della Costituzione entro canoni ermeneutici comunemente riconosciuti dai giuristi¹¹⁸. La teoria dell'*original meaning* statunitense sostanzialmente consiste nel ritenere che lo scopo dell'interpretazione deve essere quello di enucleare il significato del testo al tempo in cui fu approvato, accantonando le intenzioni individuali dei *framers*. In questo modo la ricerca non correrebbe il rischio di sconfessare il testo scritto, non potendo ricostruire alcun significato che prescinderebbe dalle parole in esso impiegate¹¹⁹. A ben vedere, questa teoria altro non è che il senso che

¹¹⁴ M. DOGLIANI, *Il <<posto>> del diritto costituzionale*, in *Giur. Cost.*, n. 1/1993, 525 ss. L'autore si domanda come mai un tale metodo interpretativo permanga nonostante il superamento degli ideali illuministici. L'autore sottolinea che, in realtà, le questioni concernenti l'interpretazione della Costituzione dimostrano di essere delle questioni aventi ad oggetto la concezione della Costituzione e del suo rapporto con le norme infra-costituzionali. Questa consapevolezza, secondo l'autore, consente di riuscire a trovare una risposta alla domanda sul ruolo svolto dall'intenzione del costituente nell'interpretazione costituzionale.

¹¹⁵ A. POGGI, *L'intenzione del costituente*, cit., 161.

¹¹⁶ Così A. POGGI, *L'intenzione del costituente*, cit., 184, nel richiamare le parole di S. Bartole. Riferimenti bibliografici in nota. In un saggio avente ad oggetto lo scontro ideologico tra pragmatica giuridica ed ermeneutica, Viola ritiene che la tesi intenzionalista (o originalista) risulta dura a morire perché sostenere l'irrilevanza dell'intenzione dei costituenti renderebbe difficile spiegare come mai il diritto che questi hanno prodotto è ritenuto obbligatorio. L'autore sottolinea che la questione non ruota attorno all'interpretazione delle intenzioni ma all'interpretazione del veicolo con cui quelle intenzioni sono manifestate, ossia il testo. F. VIOLA, *Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l'ermeneutica*, in *Ars Interpretandi*, n. 2/1997, 53 ss.

¹¹⁷ Tra le varie si segnala, oltre al già analizzato pericolo di fuga, il rischio di cristallizzazione del testo costituzionale che, se può avere una ragion d'essere in un periodo temporalmente vicino all'adozione dello stesso, perde di efficacia e di senso man mano che trascorrono gli anni tra l'adozione e l'applicazione della Costituzione. Questa obiezione, peraltro, riguarda in generale le critiche tradizionalmente mosse alla teoria dell'intenzione originaria del legislatore. A tal proposito si veda G. TARELLO, *L'interpretazione*, cit., 366. A questo fenomeno si ricollega l'obiezione mossa dalla dottrina statunitense realista della cristallizzazione di un'epoca storica nel testo costituzionale. Si veda sul punto A. POGGI, *L'intenzione del costituente*, cit., 166 ss. Altra obiezione riguarda il cd. *summing problem*: qual è la vera intenzione del costituente? Qual è l'intenzione di un organo assembleare, composto da diversi soggetti, ognuno dei quali, pur esprimendo un voto concorde, può però avere un'intenzione differente dall'altro che ha votato allo stesso modo? Sul punto O. CHESSA, *La novità delle origini. Recenti sviluppi del pensiero costituzionale originalista*, in *Diritto@Storia* (www.dirittoestoria.it), n. 12/2014. Le obiezioni che nell'ordinamento statunitense sono state mosse alla teoria dell'*original intent* trovano, peraltro, fondamento perché questa sembrerebbe essere stata impiegata prevalentemente se non esclusivamente per legittimare politiche reazionarie e anti-egualitarie. La stessa critica non trova ragion d'essere nell'ordinamento italiano e, soprattutto, perde di consistenza quando viene mossa nei confronti del parametro costituzionale piuttosto che sull'oggetto (legislativo) del giudizio di costituzionalità. Sul punto C. TRIPODINA, *L'argomento originalista in materia di diritti fondamentali* e T. FONTANA, *L'original intent e la tutela dell'ambiente*, entrambi in AA.VV., *Lavori preparatori*, cit., rispettivamente 237 ss. e 338-339.

¹¹⁸ A. POGGI, *L'intenzione del costituente*, cit., 181.

¹¹⁹ O. CHESSA, *La novità*, cit.

si è ritenuto di dover attribuire al ricorso allo strumento dell'intenzione originaria dei costituenti. Si tratta cioè di andare ad individuare se, tra i vari significati attribuibili al testo, ve ne sia uno che rispecchi le intenzioni che perseguirono i costituenti nell'adoperare un segno linguistico piuttosto che un altro. Tutt'al più si può sostenere che questo metodo non può essere soddisfacente per i termini valutativi, in quanto essi mutano di significato con il trascorre del tempo, ma può esserlo per quelli osservativi, cioè per quelli che hanno un riferimento cosale appartenente alla realtà empirica¹²⁰.

Non è dato sapere se la Corte costituzionale abbia consapevolmente fatto applicazione di quella che sembra essere l'evoluzione della teoria dell'*original intent*, ma la sentenza n. 138 del 2010 è esattamente un'applicazione dell'argomento dell'*original meaning*. La vicenda è ben nota. La Corte è stata investita di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina codicistica sul matrimonio, prevista esclusivamente per le coppie eterosessuali, e la compatibilità con gli artt. 2, 3, 29 e 117, 1 comma, Cost. Non è questa la sede opportuna per procedere ad una puntuale disamina di tutte le argomentazioni svolte dalla Corte. Ciò che rileva è analizzare in che modo questa ha posto l'*original meaning* quale argomento principale per fondare la decisione (di rigetto) assunta. Il Giudice di legittimità costituzionale afferma innanzitutto che <<i>concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "crystallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionale e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi¹²¹>>, salvo poi affermare che <<detta interpretazione non può spingersi sino al punto di incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata>>¹²². Richiamando, dunque, i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, la Corte costituzionale rileva che, pur essendo un fenomeno conosciuto all'epoca, la condizione delle coppie omosessuali non venne tenuta in considerazione nel dibattito svoltosi per l'approvazione del futuro art. 29 Cost. A questo argomento se ne aggiungono altri due: che i Costituenti senz'altro si riferivano al matrimonio così come disciplinato dal codice civile del 1942; e che lo stesso secondo comma dell'art. 29, il quale garantendo la pari dignità morale e giuridica dei coniugi, mostra l'intenzione di disciplinare un istituto tra persone di sesso diverso. Tralasciando il secondo, deve essere analizzato l'argomento originalista, nella sua declinazione di *original meaning*, e il richiamo alla disciplina codicistica. L'uso fatto in questa sentenza del significato originario del termine non si discosta dalle modalità con cui di solito esso è impiegato, ossia in negativo¹²³. La decisione si conclude, infatti, con il rigetto della questione e, dunque, apparentemente la Corte sceglie di non imporre al legislatore alcuna decisione sulla disciplina delle coppie omosessuali, pur riconoscendone la natura di formazione sociale e, pertanto, auspicando una forma di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost¹²⁴. Ciò che mostra il discorso sviluppato in motivazione è, però, di natura differente. Per quanto qui di interesse, si deve evidenziare l'uso strumentalizzato dell'argomento dell'*original meaning*. Sembra, invero, che questo venga impiegato solo a metà. Prima si afferma che l'Assemblea costituente non aveva sviluppato alcun dibattito sulle coppie omosessuali; poi però non si compie il passo ulteriore di affermare che proprio perché all'atto di redazione della Costituzione queste coppie non sono state prese in considerazione, nulla si è vietato in merito. Il Giudice costituzionale, invece, argomenta in senso contrario, sostenendo che a queste non possa essere esteso l'istituto civilistico del matrimonio, proprio per il silenzio del dibattito

¹²⁰ O. CHESSA, *La novità*, cit.

¹²¹ C. Cost. 138/2010, punto 9 del considerando in diritto.

¹²² C. Cost. 138/2010, punto 9 del considerando in diritto.

¹²³ I. MASSA PINTO e C. TRIPODINA, <<Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio>>. *Tecniche argomentative impiegate dalla Corte Costituzionale per motivare la sentenza n. 138 del 2010*, in *Dir. Pub.*, 2010, 471 ss, spec. 480.

¹²⁴ C. Cost. 138/2010, punto 8 del considerando in diritto.

costituente sul punto. Qui si concorda con chi ha affermato che, in realtà, la ragione che fonda la ritenuta impossibilità per il legislatore di equiparare le coppie omosessuali a quelle eterosessuali con l'estensione dell'istituto del matrimonio poggia le basi su argomenti diversi dall'*original meaning*. Se la Corte costituzionale si fosse limitata ad utilizzare tale strumento in maniera corretta, avrebbe dato un significato all'art. 29 Cost. senz'altro più corrispondente al testo della disposizione e, soprattutto, non si sarebbe verificata alcuna cristallizzazione dell'istituto del matrimonio. Le ragioni di una tale conclusione può essere compresa se si pone mente alle caratteristiche linguistiche del testo costituzionale evidenziate nel paragrafo precedente. Nella sentenza 138/2010, infatti, la Corte costituzionale avrebbe dovuto affermare che la disciplina civilistica non è incostituzionale in quanto è la stessa Costituzione a rimandare ad essa nell'individuare cosa è matrimonio e chi sono i coniugi. Il termine matrimonio, infatti, appartiene alla categoria dei termini tecnico-giuridici, che devono essere spiegati alla luce della disciplina adottata nella materia di afferenza. Si noti che la CEDU¹²⁵, ad esempio, prevede espressamente all'art. 12 il diritto al matrimonio tra uomo e donna. La Costituzione no. Ciò vuol forse dire che la Costituzione consente che il matrimonio sia un istituto costituibile anche tra persone dello stesso sesso? Vuol dire che questa ha rimesso al legislatore la scelta, rimandando ad un termine tecnico del linguaggio legislativo. Il significato di matrimonio va definito alla luce della disciplina codicistica che lo riguarda e, dunque, non può dichiararsi l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa che integra il precetto costituzionale, in forza del precetto medesimo. Se mai saranno altre le norme che potranno indurre la Corte a riconoscere l'illegittimità della disposizione oggetto del giudizio costituzionale. Si potrebbe obiettare che questo ragionamento andrebbe esteso, allora, anche ai termini domicilio, riunione, o associazione. Non è così, per la semplice circostanza che il termine matrimonio non assume all'interno della Costituzione un significato suo proprio, come invece fanno i termini su citati, che servono ad esprimere l'essenza di un diritto di libertà e non un istituto giuridico. Se anche si volesse sostenere questo secondo argomento, cioè che il termine matrimonio non è assunto in accezione tecnica e, pertanto, assume un significato diverso all'interno della Costituzione, si può tornare alla sentenza della Corte costituzionale e affermare che seppure l'*original meaning* del termine fosse riferito alle coppie eterosessuali, i lavori preparatori dimostrano che non vi era alcuna intenzione di escludere le coppie omosessuali, in quanto queste non sono minimamente state contemplate nel dibattito della Costituente.

In conclusione, dunque, come l'*original intent*, anche l'argomento dell'*original meaning*, se correttamente impiegato, risulta utile per raggiungere lo scopo che ci si è prefissati, ossia di favorire un'attività interpretativa che riconsegna la giusta centralità al testo costituzionale limitando così operazioni ermeneutiche talmente creative da rifuggire la lettera della Costituzione.

5. *Alcune considerazioni conclusive sul ruolo dell'interpretazione letterale nella tutela dei diritti fondamentali.*

Si è giunti alle battute finali di questa indagine ed è tempo di tirare qualche considerazione conclusiva, sebbene necessariamente provvisoria. Come dichiarato sin dal principio, si è cercato di trovare lo strumento interpretativo che maggiormente consenta, all'interno di una ricerca dottorale sul linguaggio costituzionale dei diritti fondamentali, di dare risalto e centralità al testo, nella consapevolezza del carattere pluralista della Costituzione. Questo strumento è stato rinvenuto nell'interpretazione letterale, della quale si è cercato di delineare una nuova concezione, svincolandola da alcune connessioni teoriche le quali non trovano più ragion d'essere nel contesto attuale, e dando risalto ad alcune delle caratteristiche e delle modalità con cui si ritiene questa possa essere impiegata.

¹²⁵ Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, adottata dal Consiglio d'Europa, ratificata in Italia con l. 848/1955.

Quale interpretazione letterale, dunque? Si è al cospetto di un'operazione volta a ricostruire il significato del testo molto complessa, che da questo deve partire e a questo ritornare. Nell'universo semantico di significati possibili, a cui partecipano anche gli inevitabili mutamenti legati allo scorrere del tempo e delle cose, deve essere trovato quello contingentemente possibile (oltre che la regola risolutiva del caso concreto).

Un'interpretazione, come evidenziato, che deve tener conto delle caratteristiche strutturali delle disposizioni coinvolte, in quanto nessuna lettura costituzionale può essere corretta se il giurista ne prescinde. Non si vuol negare rilievo alla tecnica del bilanciamento o al test di ragionevolezza, ma queste restano al di fuori dell'attività interpretativa qui considerata. Queste seguono l'interpretazione (letterale)¹²⁶, servono ad individuare quale diritto, valore o principio prevalga in una data situazione, non a scoprire quale significato attribuire ad una disposizione costituzionale.

È possibile un'interpretazione corretta? Sul punto non vi è unanimità di vedute. Se si condivide lo scetticismo attualmente predominante nel costituzionalismo contemporaneo, si deve concludere che questa non è mai possibile. Qui non si vuol sostenere che esiste sempre una sola ed unica risposta corretta, poiché questo orientamento porta con sé la necessità di abbracciare la tesi del cd. cognitivismo etico, che finisce con il delegittimare il multiculturalismo per accreditare l'interpretazione più diffusa nella pratica giurisprudenziale¹²⁷. Alla luce di tutte le considerazioni svolte sembra, però, potersi ragionevolmente sostenere che, nell'universo delle possibilità semantiche poste dai testi costituzionali, queste sono finite. Vi saranno sempre, cioè, delle interpretazioni sbagliate, false, così come vi saranno interpretazioni corrette, vere¹²⁸.

Si tenta di porre un esempio. L'art. 27, terzo comma, Cost. afferma che <<le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità>>. Intuitivamente si percepisce che si è di fronte ad una disposizione polisenso, che apparentemente enuncia una regola, ma a ben vedere sottende un principio. Innanzitutto, però, la Costituzione impiega l'espressione verbale <<non possono>>. Se si converte la frase utilizzando semplicemente l'espressione <<le pene non consistono in trattamenti contrari al senso di umanità>> cambia il significato della disposizione, in quanto si perde il contenuto fortemente prescrittivo che questa vuol rivolgere al legislatore. Per poterla interpretare occorre poi capire cosa è il <<senso di umanità>> richiesto dalla Costituzione, affinché una pena sia legittima. Si può rispondere che l'interpretazione corretta della disposizione è che non risponde al senso di umanità una pena che comporta l'inflizione di punizioni corporali. Perché? Perché è socialmente inaccettabile che un detenuto venga punito corporalmente? La Costituzione avrebbe, però, potuto disporre, ad esempio, che sono ammesse pene corporali per i crimini ritenuti più gravi. Si ricordi, peraltro, che prima della sua revisione¹²⁹, tale disposizione prevedeva espressamente la pena di morte, che è senz'altro una pena corporale (definitiva). Il maggiore sentire sociale avrebbe potuto dissentire (e peraltro non vi è neanche certezza di tale asserzione) su una tale previsione, ma non per questo le punizioni di questo tipo sarebbero state incostituzionali. E se il comune, se non assoluto, sentire sociale sia favorevole alle pene corporali,

¹²⁶ Sulla necessità di un ritorno al primato, nel senso di operazione primaria sui testi normativi, dell'interpretazione letterale, in quanto attività che ha nel testo il suo oggetto e perimetro, si veda M. LUCIANI, *Interpretazione conforme*, cit., 433 ss.

¹²⁷ L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo principialista*, cit., 2790.

¹²⁸ Si segnala la presenza di una corrente dottrinarica la quale, prendendo le distanze dalla teoria valoriale nel momento in cui professa il politeismo dei valori e la loro conflittualità, afferma che vi è sempre un'unica risposta giusta, in quanto i valori sono tra loro coerenti e, perciò, in armonia. Questa teoria prende le mosse dall'opera *dworkiniana* sulla *moral reading of constitution*, la quale rinuncia ad una classificazione delle disposizioni costituzionali come regole o principi e afferma che talvolta la formulazione delle disposizioni rende necessario svolgere complesse argomentazioni di moralità politica. Nonostante ciò, si prosegue, non vi sono spazi di vuoto normativo altrimenti non si discorrerebbe di questioni di diritto e, pertanto, non è rimesso alla discrezionalità dell'interprete scegliere come riempire questi spazi. O. CHESSA, *I giudici*, cit. 332 ss.

¹²⁹ L. Cost. 2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007).

ad esempio nei confronti dei pedofili? La risposta, dunque, va ricercata altrove. Se si procede ad una lettura d'insieme della Costituzione, sembra che il significato da essa ricavabile e utilizzabile per interpretare la disposizione in esame senza tradirne la lettera è che l'integrità psico-fisica dell'individuo, ai sensi dell'art. 13 Cost., non può essere oggetto di punizioni corporali da parte di soggetti terzi. Sarà, dunque, errato interpretare la disposizione costituzionale nel senso che questa consente il ricorso a pene corporali quando la società non le ritiene inadeguate, sarà invece corretto ritenere che la Costituzione non consente il ricorso a pene corporali, in quanto contrarie al senso di umanità che essa recepisce, e che il legislatore non può disporre in senso contrario.

Un'interpretazione, dunque, che non è operazione sterile e meccanica sul testo. Nella molteplicità dei possibili significati, l'interprete è tenuto ad operare delle scelte. Queste, però, devono essere ancorate al testo, tra i principi effettivamente espressi. La giurisprudenza della Corte suprema americana sorta attorno, ad esempio, ai diritti di famiglia, mostra che pur non essendoci all'interno della Costituzione statunitense alcun riferimento ad essi, questi pur sono stati tutelati alla luce degli enunciati costituzionali posti, tanto che la Corte Suprema è giunta ad elaborare un generale diritto alla *privacy*, nel silenzio del testo costituzionale¹³⁰.

Un'ultima osservazione. Si è sempre sostenuto che la Costituzione non contiene, a differenza delle Preleggi al codice civile, alcuna disposizione che detti le regole della sua interpretazione (ed è da questo assunto che è nato il dibattito sull'applicabilità o meno dei canoni legislativi alle disposizioni costituzionali). Non si può sottacere che, invece, è possibile riscontrare al suo interno una disposizione dalla quale si rinviene la traccia di una regola interpretativa. L'art. 54 Cost. afferma che <<tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi>>. Non è in queste battute conclusive che ci si può dilungare sugli argomenti e le teorie interpretative che hanno investito tale disposizione costituzionale, ma sembra stimolante e suggestivo richiamare quella teoria che nella formula "osservare la Costituzione" ha letto un preciso dovere, molto più intenso di quello valevole per l'osservanza della legge, che, se rivolto all'interprete, si qualifica quale dovere di applicazione (osservanza) e, dunque, esecuzione rispettosa del testo costituzionale. Perché la Costituzione sia osservata è, quindi, necessario l'ancoraggio al testo. Affermando che <<se il dovere di prestare obbedienza alle leggi non potesse opporre un argine all'eccessiva libertà dell'interprete nei confronti del testo normativo esso riuscirebbe, allora sì, davvero pleonastico e superfluo>>¹³¹, a maggior ragione il dovere di osservare (il testo della) Costituzione deve rappresentare un argine per l'interprete costituzionale.

Sembra, peraltro, che anche il dovere di fedeltà alla Repubblica - parimenti previsto al primo comma dell'art. 54 Cost. - si fonda sul testo. Non può, infatti, accogliersi una teoria che lega tale dovere a principi che trascendono ovvero prescindono dalle disposizioni normative. Operandosi in un ordinamento a Costituzione rigida, in cui non solo i testi normativi, ma qualsiasi atto proveniente dagli organi del potere deve essere costituzionalmente legittimo, è evidente che il parametro per misurare la fedeltà alla Repubblica è dato dalle norme della Costituzione che la fondano e ne delineano i tratti ineliminabili¹³². Vi è chi ha ritenuto che il dovere di fedeltà alla Repubblica si estrinseca nel garantire la continuità dell'ordinamento <<nell'identità dei suoi principi fondamentali>>, in una dimensione diacronica o "processuale"¹³³. Tale assunto può, però, prestare

¹³⁰ L. H. TRIBE e M. C. DORF, *Leggere la Costituzione*, cit., 63 ss.

¹³¹ M. AINIS, *Le parole*, cit., 25 ss.

¹³² L. VENTURA, *Art. 54 (Rapporti politici)*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1994, 66 ss.

¹³³ A. MORELLI, *Il dovere di fedeltà alla Repubblica*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, *Atti del Convegno di Aquil Terme-Alessandria 9-10 giugno 2006, Quaderni del Gruppo di Pisa*, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso e J. Luther, Torino 2007, 168 ss., il quale sostiene che sia il solo dovere di osservanza della Costituzione a riferirsi all'atto, mentre il dovere di fedeltà si riferisce al "processo" costituzionale. L'autore, peraltro, intende l'osservanza anche come soggezione al testo del cittadino, che è tenuto ad orientare il proprio comportamento al rispetto di quanto prescritto dalla Costituzione pur se non vi si identifica. Il rapporto che questa lettura del dovere di osservanza fornisce, tra cittadino e testo, è particolarmente rilevante in quanto tiene in

il fianco proprio a quelle teorie che, facendo leva sul “diritto costituzionale applicato”, riconoscono la sussistenza di valori che, a ben vedere, non sono contenuti (né avrebbero potuto esserlo) nel testo costituzionale. Ancora una volta, si ruota attorno al problema di individuare il confine del costituzionalmente possibile a fronte di una Costituzione e di un diritto che sono posti e sono scritti. Si ritiene, pertanto, che l’art. 54 Cost., sancisce due doveri, distinti, non sovrapposti, ma comunque strettamente connessi l’uno all’altro. Il dovere di fedeltà alla Repubblica, che si estrinseca nel rispetto dei principi “posti” dalla Carta, e il dovere di osservanza della Costituzione, che si manifesta nel rispetto del significato letterale del testo. Entrambi tali doveri, e in particolar modo il secondo, se riferiti all’interprete, sono idonei a perseguire il fine di impedire che si possa giungere ad attribuire un contenuto ai principi e agli obblighi che, quasi fatalmente, sia influenzato o addirittura determinato da interessi che devono essere riservati alla sfera (non positivizzata) del pre-giuridico o del meta-giuridico.

Alla luce di quanto sin qui illustrato e se, in conclusione, è la stessa Costituzione a darci la traccia della necessità, in quanto vero e proprio dovere costituzionale, di un’interpretazione letterale che consenta di esserle fedele e di obbedirle, risulta ancora più necessaria la riflessione che si è condotta sugli strumenti e i mezzi adeguati ad operare una vera interpretazione del “testo” costituzionale.

considerazione un aspetto che spesso è dato per presupposto, se non addirittura ignorato nelle riflessioni sull’interpretazione, ossia che il primo interprete della Costituzione è sempre il cittadino.